

ASSESSORATO AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE

VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4030 in data 10-07-2019

OGGETTO : VALUTAZIONE POSITIVA SULLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE DEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI NUOVO SISTEMA IMPIANTISTICO COORDINATO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI FINALIZZATO AL RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI, NEL CENTRO REGIONALE DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI DI BRISSOGNE, AI SENSI DELLA L.R. 12/2009, E APPROVAZIONE DELLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'A.I.A. GIÀ RILASCIATA A VALECO S.P.A. CON P.D. N. 5661/2013, VOLTURATA CON P.D. N. 7243/2018, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/2006.

Il Dirigente della Struttura Valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria

- vista la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009.";
- richiamato l'art. 24 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12;
- visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "L'autorizzazione integrata ambientale" e successive integrazioni e modificazioni;

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, con particolare riferimento all'art. 208 della Parte IV, nonché alle Parti III e V;
- richiamato l'articolo 29-ter del citato decreto, che stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'articolo 208 del medesimo decreto recante "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti";
- richiamata la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento emessa in data 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 recante "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006";
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018 è stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, all'associazione temporanea di imprese costituita tra le società REA DALMINE S.P.A., con sede in Dalmine (BG) – mandataria – F.LLI RONC – S.R.L., con sede in Introd (AO) e CESARO MAC. IMPORT S.R.L., con sede in Eraclea (VE);
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7243 del 12 dicembre 2018 concernente la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013, concernente il "Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, già rilasciata a favore della società Valeco S.p.A. di Brissogne con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del Titolo III-BIS, parte seconda, del D. Lgs. 152/2006" alla società Valeco S.p.A. per il trasferimento di titolarità a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito dalle seguenti Società: REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 120 del 15 gennaio 2018 inerente l'aggiornamento delle attività a carico dell'ente di controllo in ambito AIA;
- richiamato il provvedimento dirigenziale n. 888 del 21 febbraio 2019 inerente la modifica non sostanziale al P.D. n. 5661 del 20 dicembre 2013 per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica;
- preso atto che con nota acquisita al prot. n. 8125 in data 13 dicembre 2018, la Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell'ATI costituita da REA DALMINE S.p.A., F.lli RONC s.r.l e CESARO MAC.IMPORT S.r.l), ha trasmesso la documentazione inerente al progetto definitivo di realizzazione del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai fini dell'attivazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12, inoltrando la seguente documentazione:
 - o Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.);
 - o Sintesi non tecnica;
- preso atto che con nota acquisita al prot. n. 8123 in data 13 dicembre 2018, la Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell'ATI costituita da REA DALMINE S.p.A., F.lli RONC s.r.l e CESARO MAC.IMPORT S.r.l), ha

richiesto la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2018, alla Società Valeco S.p.A., e volturata con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., per la gestione del Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Brissogne (AO) loc. L'Ile Blonde, 2, inoltrando la seguente documentazione:

- Relazione AIA
- Sintesi non tecnica della relazione
- Copia delle autorizzazioni del complesso IPPC (documentazione richiamata ma non allegata materialmente)
- Elaborati di progetto definitivo degli impianti
- Elab 30 Piano di Monitoraggio e Controllo
- Elab 28 Piano di Gestione Operativa
- Elab 29 Piano della gestione post-operativa della discarica (LOTTI I-II-III): D. Lgs. n. 36/03
- Elab 31 Piano di ripristino ambientale della discarica: D. Lgs. n. 36/03
- Scheda di verifica coerenza urbanistica

- evidenziato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 12/2009 la procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA, pertanto le istruttorie relative alle istanze sopracitate sono state svolte in modo coordinato;
- preso atto che, con note prot. n. 8292 in data 20 dicembre 2018, e prot. n. 8346 in data 21 dicembre 2018, la Struttura competente ha provveduto all'avvio dei suddetti procedimenti amministrativi e alla richiesta dei pareri di competenza;
- rilevato che l'avviso di deposito dello studio di impatto ambientale, come disposto dall'art. 20 della l.r. 12/2009, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 54 in data 18 dicembre 2018, data da cui sono decorsi i termini fissati dall'art. 23, comma 1 della l.r. 12/2009;
- evidenziato che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l.r. 12/2009, è stata assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure mediante il suddetto avviso, e la pubblicazione della documentazione progettuale nelle pagine del sito web regionale a cura della scrivente Struttura;
- dato atto che nel periodo di evidenza pubblica, che si è concluso in data 15 febbraio 2019, non sono pervenute osservazioni da parte di terzi;
- preso atto che la Struttura competente ha provveduto a richiedere, con le note di avvio dei due procedimenti sopra richiamate, il parere sulla documentazione progettuale presentata alle seguenti Strutture regionali, ed Enti:
 - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio;
 - Struttura pianificazione territoriale;
 - Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque;
 - Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico;
 - Struttura patrimonio archeologico;
 - ARPA Valle d'Aosta;
 - Azienda USL della Valle d'Aosta Servizio di igiene e sanità pubblica;
 - Azienda USL della Valle d'Aosta Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - Ufficio vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta;
 - Comune di Brissogne;

- Comune di Pollein;
- Comune di Quart.
- Preso atto che da parte dei suddetti soggetti in sede istruttoria sono pervenuti i seguenti pareri:
 - Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio: parere acquisito agli atti in data 5 marzo 2019 (prot. n. 2134);
 - Struttura patrimonio archeologico: pareri acquisiti agli atti in data 28 febbraio 2019 (prot. n. 1962) e in data 14 marzo 2019 (prot. n.2397);
 - Struttura attività estrattive, rifiuti e tutela delle acque: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 marzo 2019;
 - Struttura pianificazione territoriale: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 marzo 2019;
 - Ufficio vigilanza ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta: parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 marzo 2019;
 - ARPA Valle d'Aosta: parere acquisito agli atti in data 7 marzo 2019 (prot. n. 2216); parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 marzo 2019;
 - Azienda USL della Valle d'Aosta, Servizio di igiene e sanità pubblica: pareri acquisiti agli atti in data 7 marzo 2019 (prot. n. 2213) e in data 25 marzo 2019 (prot. n. 2676);
 - Comune di Brissogne: parere acquisito agli atti in data 6 marzo 2019 (prot. n. 2185);
 - Comune di Pollein; parere espresso in sede di Conferenza dei servizi in data 7 marzo 2019.
- rilevato che ARPA Valle d'Aosta, con nota acquisita agli atti in data 16 gennaio 2019 (ns. prot. n. 372), ha provveduto a richiedere chiarimenti e integrazioni per l'espressione del parere di competenza;
- rilevato che, con nota pervenuta in data 18 febbraio 2019, ns. prot. n. 1517/TA in data 19 febbraio 2019, REA DALMINE SPA ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste da ARPA Valle d'Aosta, costituite dalla seguente documentazione:
 - Chiarimenti e integrazioni richiesta ARPA del 15-01-2019
 - Scheda di verifica coerenza urbanistica - aggiornamento
 - Integrazioni e precisazioni richieste dalle strutture comunali (incontro del 22.01.2019)
 - Piano di utilizzo ai sensi del DPR n 120 2017
 - E 2.2 Relazione Geologica - integrazioni febbraio 2019
 - E 2.6 Studio sulla compatibilità dell'intervento - integrazioni 02.2019
 - E 2.7 Gestione terre e rocce ai sensi DPR 120 2017 - aggiornamento 02.2019;
- rilevato che, con nota pervenuta in data 05/03/2019 acquisita al prot. n. 2157, REA DALMINE SPA ha provveduto a trasmettere lo studio modellistico previsionale di impatto degli odori provenienti dal punto di emissione denominato E8, biofiltro, secondo quanto richiesto da ARPA Valle d'Aosta nel domanda di integrazione;
- rilevato che con nota acquisita agli atti in data 28 febbraio 2019 (prot. n. 1962), la Struttura patrimonio archeologico ha espresso parere favorevole (aggiornato con successiva nota acquisita agli atti in data 14 marzo 2019, prot. n. 2397) al progetto di realizzazione di nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, condizionato alla: *“necessità di svolgere una sorveglianza archeologica da parte di un professionista, che valuterà tempi e modi per l'esecuzione degli eventuali sopralluoghi previsti, e di comunicare all'ufficio scrivente la data di inizio dei lavori e il nominativo del professionista incaricato della sorveglianza.”*;
- rilevato che con nota acquisita agli atti in data 5 marzo 2019 (prot. n. 2134) il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio ha espresso parere favorevole al progetto di

realizzazione di nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne condizionato ad adeguamenti della documentazione progettuale e indicazioni per le fasi di realizzazione dell'intervento, così come da parere illustrato in sede di Conferenza dei servizi;

- rilevato che con nota acquisita in data 6 marzo 2019 (prot. n. 2185) il Comune di Brissogne ha comunicato di non avere specifiche osservazioni in merito agli interventi in esame;
- rilevato che con note acquisite in data 7 marzo 2019 (prot. n. 2213), e in data 25 marzo 2019 (prot. n. 2676), l'Azienda USL della Valle d'Aosta, Servizio di igiene e sanità pubblica, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole, sottolineando nelle conclusioni che venga assicurato quanto segue:

“- la corretta organizzazione del servizio e la gestione puntuale di tutto il processo di conferimento-cernita e trattamento dei rifiuti;

- la costante pulizia delle aree interne ed esterne e la periodica disinfestazione;

Evidenziando inoltre le esigenze relative alla tutela sanitaria dei lavoratori esposti (per gli addetti sia alla fase di costruzione, sia per la gestione dell'impianto), ricordando che:

“una particolare attenzione va posta in merito all'esposizione a polveri, rumore, vibrazioni, al rischio biologico, per i lavoratori addetti alle attività all'interno del capannone, ambiente chiuso e confinato che dovrà essere dotato di un idoneo impianto di aspirazione che garantisca il contenimento delle emissioni in esterno, ma altrettanto idonee condizioni di sicurezza e salubrità per gli addetti operanti all'interno”.

Sottolineando infine che le suddette misure: *“dovranno garantire che l'attività di industria insalubre di I classe quale è quella di un centro di trattamento dei rifiuti urbani da rischio potenziale per la salute pubblica caratterizzato da emissione di polveri-rumore-vibrazioni possa tecnicamente essere contenuto a livello di rischio residuo e che, grazie all'insieme degli interventi di controllo e prevenzione venga garantito un rischio sostenibile.”*, mediante l'adozione di idonee misure di contenimento dei fattori di rischio quali le polveri, la mitigazione del rumore e, non ultimo, delle emissioni odorigene, e l'effettuazione di idonee attività di monitoraggio ambientale di aria-acque-suolo da concordare con le varie autorità ambientali competenti;

- rilevato che, con nota acquisita agli atti in data 7 marzo 2019 (ns. prot. n. 2216), ARPA Valle d'Aosta ha provveduto a trasmettere il parere di competenza illustrato in sede di Conferenza dei servizi (le cui conclusioni sono state allegate al verbale della Conferenza);
- rilevato che, con nota prot. n. 1615 in data 20 febbraio 2019, la Struttura competente ha provveduto a convocare per il giorno 7 marzo 2019 la Conferenza dei Servizi ai sensi della l.r. 19/2007 per la valutazione congiunta delle istruttorie di VIA ed AIA in esame;
- preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi riunitasi in data 7 marzo 2019, che ha espresso il seguente parere:
 - *“preso atto dei pareri pervenuti in sede istruttoria;*
 - *preso atto dei pareri espressi in sede della presente Conferenza dei Servizi da parte dei soggetti competenti intervenuti;*
 - *esprime parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto definitivo di realizzazione del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilabili agli urbani, nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, ai sensi della l.r. 12/2009;*

- *esprime parere favorevole alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società Valeco S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, e volturata con P.D. n. 7243/2018 a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società Rea Dalmine S.p.A., F.lli Ronc s.r.l. e Cesaro Mac.Import s.r.l., ai sensi del titolo III-bis del d.lgs. 152/2006;*
- *evidenziando nelle conclusioni i seguenti aspetti:*
 - *nelle successive fasi progettuali, nonché nella realizzazione dei lavori del capannone che ospiterà il nuovo impianto dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni formulate dai soggetti competenti intervenuti nella presente istruttoria;*
 - *al fine di approfondire alcune tematiche ambientali analizzate nella presente istruttoria, dovranno essere istituiti i seguenti Tavoli tecnici con la partecipazione della Società responsabile della gestione del nuovo impianto e della discarica, ed i soggetti competenti in materia territoriale ed ambientale:*
 - o *gestione e misura della portata d'aria all'ingresso del biofiltro;*
 - o *limiti di emissione dal biofiltro e monitoraggi;*
 - o *definizione dei pozzi significativi per il monitoraggio della discarica e di quelli definiti "storici", oltre ai valori di riferimento e di guardia degli stessi pozzi;*
 - o *modalità di caratterizzazione, monitoraggio, trattamento e scarico delle acque meteoriche e di processo.*
 - *prendendo atto della posizione di ARPA, la Conferenza dei servizi concorda sull'istituzione di un tavolo tecnico per la definizione dei limiti di emissione dal biofiltro da inserire in autorizzazione: la fissazione dei limiti relativi all'emissione di effluenti al punto denominato E8 viene pertanto rimandata alla conclusione dei lavori del tavolo tecnico;*
 - *in merito alla tematica suolo e acque sotterranee, in riferimento a quanto indicato da ARPA, la Conferenza dei Servizi concorda con l'apertura di un tavolo tecnico per la definizione dei pozzi significativi per il monitoraggio della discarica e di quelli definiti "storici" oltre ai valori di riferimento e di guardia degli stessi pozzi;*
 - *l'azienda dovrà trasmettere l'indicazione dei transitori di avvio e spegnimento di tutti gli impianti di abbattimento, compresi quelli atti alle manutenzioni, così come indicazione dei periodi intercorrenti tra la messa in esercizio e regime per i diversi impianti;*
 - *fino alla messa a regime dell'impianto, e comunque per i primi due anni di gestione degli impianti attualmente esistenti, dovrà essere rispettato quanto attualmente previsto a carico della VALECO S.p.A.;"*
- *evidenziato che le risultanze della Conferenza sopracitata sono state trasmesse ai soggetti partecipanti con nota prot. n. 2647 in data 25 marzo 2019;*
- *evidenziato che l'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, costituisce variante allo strumento urbanistico, alla quale dovranno fare seguito gli adempimenti di cui all'art. 18 della l.r. 11/1998;*
- *preso atto di quanto previsto dalle linee guida di ISPRA n. 145/2016 concernente i "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221";*
- *ritenuto che la suddetta variante allo strumento urbanistico non deve essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12-bis della l. r. 11/1998;*

- verificato il pagamento degli oneri istruttori previsti dal procedimento di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, nei tempi, modalità e importi previsti dalla D.G.R. n. 1878/2017;
 - preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente il pagamento degli oneri progettuali, come richiesto dalla L.R. n. 19/2007 e s.m.i., art. 4-bis, inviata in data 16 aprile 2019 e acquisita in data 17 aprile 2019 al prot. n. 3331;
 - preso atto della comunicazione inviata in data 16 aprile 2019, acquisita in data 17 aprile 2019 al prot. n. 3331, contenente i tempi intercorrenti tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti e l'indicazione del nominativo del Direttore Tecnico responsabile dell'impianto per la sua realizzazione e gestione quale figura referente in ambito IPPC;
- preso atto di quanto richiesto nella nota inviata in data 30 aprile 2019, acquisita in data 02 maggio 2019 al prot. n. 3583, contenente la richiesta di anticipo delle attività di scotico del materiale dell'area nord del compattatore di rifiuti al fine di procedere al riutilizzo dello stesso come richiesto nel "Piano di utilizzo ai sensi del DPR 120/2017" contenuto negli allegati progettuali e volto alla realizzazione delle opere di capping delle discariche di I, II e III lotto di discarica annessi al Centro regionale, la cui esecuzione sarà realizzata dalla Soc. VALECO S.p.A., entro i termini contrattuali previsti prima del subentro nella gestione del Centro medesimo da parte del nuovo soggetto concessionario titolare dell'AIA di cui al presente provvedimento;
- valutata la rispondenza di quanto proposto dall'ATI a quanto previsto dalle BAT di cui alla "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio";
 - ritenuto di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale inerente al progetto definitivo di realizzazione del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, proposto dalla Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell'ATI dell'ATI costituita da REA DALMINE S.p.A., F.lli RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT S.r.l.);
 - ritenuto di autorizzare quanto richiesto dalla Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell'ATI dell'ATI costituita da REA DALMINE S.p.A., F.lli RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT S.r.l.), che costituisce la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2018, alla società Valeco S.p.A., e volturata con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., per la gestione del Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Brissogne (AO) loc. L'Ile Blonde, 2;
 - dato atto che ai sensi delle disposizioni di cui al citato art. 29-quater, c. 11, della Parte II, titolo IIIbis, devono essere compresi nell'ambito dell'attività IPPC e quindi nell'Autorizzazione integrata ambientale anche le attività accessorie alla gestione della discarica, nonché le attività di deposito preliminare, messa in riserva, eventuali pretrattamenti dei rifiuti finalizzati al successivo recupero o smaltimento in sicurezza dei rifiuti stessi, quali quelli già autorizzati alla Soc. VALECO S.p.A. ai sensi degli articoli 208 e 216 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i Provvedimenti dirigenziali sotto riportati, le cui attività devono essere ricondotte al nuovo soggetto concessionario del Cento regionale, rappresentata dall'ATI

costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.:

- n. 1115 del 16 marzo 2010;
 - n. 598 del 11 marzo 2014;
 - n. 3382 del 8 settembre 2014;
 - n. 5184 del 9 dicembre 2014;
 - n. 1452 del 22 aprile 2015;
 - n. 1453 del 22 aprile 2015;
 - n. 2028 del 26 maggio 2015;
 - n. 19 del 13 gennaio 2016;
- dato atto, altresì, che con il Provvedimento dirigenziale n. 1453, del 22 aprile 2015, VALECO S.p.A. era stata autorizzata alla fase di messa in riserva in apposita area all'interno della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ubicata in Comune di Pontey, Loc. Valloille, della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati, derivanti dalle raccolte differenziate dei SubATO e che tale attività deve continuare ad essere assicurata fino all'individuazione di una soluzione tecnica che consenta di trattare tali rifiuti in idoneo impianto ubicato in Valle d'Aosta, e che pertanto la Soc. VALECO S.p.A. deve proseguire nell'esecuzione di tale servizio di deposito preliminare, assicurando l'accesso e l'esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative di verifica qualitativa e quantitativa dei rifiuti conferiti dalle imprese operanti per i SubATO, nonché l'accesso e la determinazione del peso in uscita dei mezzi di trasporto verso l'esterno, previa sottoscrizione di un'apposita convenzione con l'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A.;
- dato atto che, in considerazione di quanto previsto dal Contratto di concessione per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sottoscritto fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A. in data 2 luglio 2019, le attività disciplinate dall'A.I.A. di cui al presente provvedimento prevedono:
- 1° fase: corrispondente ai primi due anni di concessione:
 - la gestione tecnico-operativa ed amministrativa delle diverse attività già in essere presso il Centro Regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne, anche attraverso l'utilizzo del IV lotto di discarica, per lo smaltimento, in via transitoria e fino all'avvio del nuovo sistema impiantistico, dei rifiuti indifferenziati anche non precompattati, in blocchi;
 - la prosecuzione della gestione post operativa del I, II e III lotto di discarica esauriti, comprendente tutte le attività tecniche, di controllo e monitoraggio ambientale, nonché di estrazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto;
 - la realizzazione, contestuale alla gestione ordinaria del Centro, delle opere previste dal Progetto definitivo presentato in sede di gara, così come eventualmente aggiornato/modificato in fase di ottenimento dell'A.I.A.;
 - 2° fase: corrispondente ai successivi 15 anni di concessione:
 - gestione delle diverse attività tecnico-operative di conduzione, manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti di trattamento, recupero, smaltimento, di controllo ambientale, nonché di ogni altra attività di carattere amministrativa, così come previste dal Progetto di gestione presentato in sede di gara, oltretutto in conformità alle prescrizioni che saranno stabilite dall'atto di A.I.A.;

specificando in particolare che le attività gestionali in essere, da assicurare nella prima fase transitoria (2 anni), sono quelle attualmente disciplinate dalle seguenti autorizzazioni regionali attualmente in capo all'attuale affidatario del servizio, Soc. VALECO S.p.A.:

- Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alla gestione delle attività di Operazioni di smaltimento (deposito preliminare - punto D15 e operazioni di recupero; messa in riserva - punto R13 e attività di compostaggio; riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - punto R3 relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciato con Provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010, nonché con i Provvedimenti dirigenziali n. 598, del 11 marzo 2014, n. 3382, del 8 settembre 2014, n. 5184, del 9 dicembre 2014, n. 1452, del 22 aprile 2015, n. 1453, del 22 aprile 2015, n. 2028, del 26 maggio 2015, n. 19, del 13 gennaio 2016;
- preso atto che nell'ambito del territorio regionale sia stata superata la percentuale di raccolta differenziata del 65% dei rifiuti solidi urbani e assimilati e che dai risultati delle analisi qualitative eseguite sui rifiuti indifferenziati conferiti presso il Centro regionale di Brissogne, allegato alla relazione annuale del 2018 presentata dalla Soc. VALECO S.p.A. ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 36/2003, risulta che le condizioni di ammissibilità in discarica senza pretrattamento fissate dalle Linee guida di ISPRA n. 145/2016, sopra richiamate sono rispettate;
 - vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018";
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
 - richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 29/07/2016 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto,

DECIDE

- 1) di esprimere una valutazione positiva sulla compatibilità ambientale inerente al progetto definitivo del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, nel centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, proposto dalla Società REA DALMINE SPA con sede in via Dossi, n. SNC del Comune di Dalmine (Capogruppo dell'ATI costituita da REA DALMINE SpA, F.lli RONC s.r.l. e CESARO MAC.IMPORT s.r.l.);
- 2) di limitare l'efficacia della presente valutazione positiva di compatibilità ambientale a cinque anni decorrenti dalla data della presente decisione di compatibilità ambientale;
- 3) di approvare la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2018 per le attività di cui al punto 5.4

dell'allegato VIII alla parte seconda del Titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, alla società Valeco S.p.A. e volturata con P.D. n. 7243 del 12 dicembre 2018 all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., per la gestione del Centro Regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati sito in Comune di Brissogne (AO), loc. L'Ile Blonde, 1, approvando, altresì, il progetto definitivo del nuovo sistema impiantistico coordinato di trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, al fine di installare nel sito medesimo gli impianti atti a svolgere l'attività individuata al punto 5.3 b), dell'allegato citato, recante: "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno [...]";

- 4) di approvare la realizzazione delle opere previste nel progetto di cui al punto 3), contestualmente alla gestione ordinaria del Centro, con l'obbligo del rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) Ai fini della realizzazione delle opere dovranno essere rispettate puntualmente tutte le prescrizioni tecnico-operative ed amministrative riportate nel progetto approvato con il presente provvedimento, nonché contenute nel capitolato tecnico e nel contratto sottoscritto fra la Regione e l'ATI a seguito dell'affidamento della concessione di servizi di cui al Provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018;
 - b) Almeno 10 giorni prima dell'avvio della realizzazione del nuovo impianto di trattamento e recupero rifiuti dovrà essere dato avviso, con comunicazione scritta, della data di inizio dei lavori ai soggetti regionali competenti in materia di VIA ed AIA, rifiuti, patrimonio archeologico, oltre che all'ufficio di Vigilanza Ambientale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e al Comune territorialmente competente, comunicando altresì il nominativo della ditta esecutrice degli interventi, del professionista incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione delle opere oltre che del professionista incaricato dell'assistenza e della sorveglianza archeologica;
 - c) La data di avvio, anche in fase provvisoria finalizzata all'esecuzione di collaudi in corso d'opera, deve essere preventivamente concordata con la struttura competente in materia di AIA e di gestione dei rifiuti al fine di consentire anche agli organi di controllo la presenza alle diverse fasi di collaudo, qualora ritenuto necessario;
 - d) Con un preavviso di almeno 10 giorni, il gestore dovrà comunicare l'avvio delle operazioni di collaudo tecnico ed amministrativo delle opere realizzate alle strutture regionali competenti in materia di AIA e di gestione dei rifiuti, nonché al Corpo forestale della Valle d'Aosta, all'ARPA e al Comune competente per territorio;
- 5) di stabilire che in considerazione di quanto previsto dal Contratto di concessione per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, sottoscritto fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A., in data 2 luglio 2019, le attività disciplinate dal presente provvedimento prevedono:
 - o 1° fase: corrispondente ai primi due anni di concessione:
 - la gestione tecnico-operativa ed amministrativa delle diverse attività già in essere presso il Centro Regionale di trattamento RU ed assimilati di Brissogne, anche attraverso l'utilizzo del IV lotto di discarica, per lo smaltimento, in via transitoria e fino all'avvio del nuovo sistema impiantistico, dei rifiuti indifferenziati anche non precompattati, in blocchi;
 - la prosecuzione della gestione post operativa del I, II e III lotto di discarica esauriti, comprendente tutte le attività tecniche, di controllo e monitoraggio

ambientale, nonché di estrazione e valorizzazione energetica del biogas prodotto;

- la realizzazione, contestuale alla gestione ordinaria del Centro, delle opere previste dal Progetto definitivo presentato in sede di gara, così come aggiornato/modificato e approvato al punto 3 del presente provvedimento.

Le attività gestionali in essere, da assicurare nella prima fase transitoria (2 anni), sono quelle attualmente disciplinate dalle seguenti autorizzazioni regionali attualmente in capo all'attuale affidatario del servizio, Soc. VALECO S.p.A.:

- Autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con Provvedimento dirigenziale n. 5661 del 20 dicembre 2013 e s.m.i. e volturato con provvedimento dirigenziale n. 7243/2018;
- Autorizzazione alla gestione delle attività di Operazioni di smaltimento (deposito preliminare - punto D15 e operazioni di recupero; messa in riserva - punto R13 e attività di compostaggio; riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi - punto R3 relativamente alle attività non ricomprese nell'Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciato con Provvedimento dirigenziale n. 1115 del 16 marzo 2010 nonché con i Provvedimenti dirigenziali n. 598, del 11 marzo 2014, n. 3382, del 8 settembre 2014, n. 5184, del 9 dicembre 2014, n. 1452, del 22 aprile 2015, n. 1453, del 22 aprile 2015, n. 2028, del 26 maggio 2015, n. 19, del 13 gennaio 2016.

○ 2° fase: corrispondente ai successivi 15 anni di concessione:

- gestione delle diverse attività tecnico-operative di conduzione, manutenzione dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti di trattamento, recupero, smaltimento, di controllo ambientale, nonché di ogni altra attività di carattere amministrativa, così come previste dal Progetto approvato al punto 3 del presente provvedimento, oltreché in conformità alle prescrizioni qui contenute.

- 6) di prescrivere all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL e CESARO MAC.IMPORT SRL il rispetto, a partire dal 1° gennaio 2022 e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, delle prescrizioni previste in ambito AIA, secondo quanto indicato all'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, come riportate nell'Allegato 1 al presente provvedimento;
- 7) di prescrivere all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL e CESARO MAC.IMPORT SRL di ottemperare all'effettuazione di tutti i monitoraggi previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo come definiti nell'Allegato 2 al presente provvedimento e di provvedere all'elaborazione di una relazione annuale contenente i risultati degli stessi entro il 28 febbraio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 2022 e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne;
- 8) di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2022 e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti oggetto della presente modifica sostanziale installati presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, così come l'impianto di discarica sono tecnicamente idonei al trattamento e smaltimento delle categorie di rifiuti riportate nell'Allegato 4 al presente provvedimento, provenienti esclusivamente dal territorio regionale e ammissibili nelle discariche per rifiuti non pericolosi – rifiuti urbani, secondo il Catalogo europeo di cui alla Decisione 2000/532/CE, così come modificata ed integrata dalla

Decisione 2001/118/CE, unitamente ai quantitativi riportati nella tabella A4.4 relativi alle diverse tipologie di trattamento oltre che afferenti alle attività già autorizzate di cui ai Provvedimenti dirigenziali n. 1115, del 16 marzo 2010, n. 598, del 11 marzo 2014, n. 3382, del 8 settembre 2014, n. 5184, del 9 dicembre 2014, n. 1452, del 22 aprile 2015, n. 1453, del 22 aprile 2015, n. 2028, del 26 maggio 2015, n. 19, del 13 gennaio 2016;

- 9) di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2022 e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti, presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati l'esercizio e la gestione delle attività di trattamento, di recupero e di smaltimento finale effettuate attraverso il sistema integrato che comprende, pertanto, i seguenti impianti:
- a. Impianto di trattamento meccanico-biologico dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e speciali assimilabili agli urbani comprendente le fasi di:
 - i. Triturazione;
 - ii. Vagliatura;
 - iii. Selezione e raffinazione del sovrullo relativo alla linea multimateriale;
 - iv. Biostabilizzazione del sottovaglio;
 - b. Postazioni di deposito preliminare/messa in riserva precedente ad una delle operazioni di recupero e/o smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - c. Discarica per rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani, che residuano da trattamento preliminare, nonché ammessi allo smaltimento diretto dal D.M. 27 settembre 2010;
- 10) di stabilire che, a partire dal 1° gennaio 2022 e, comunque, dalla data di avvio dei nuovi impianti di trattamento rifiuti di cui al punto precedente, ovvero presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati, ai sensi e per gli effetti di cui alla Parte II, Titolo III-bis e della Parte IV, articolo 208, del d. lgs. N. 152/2006, nonché del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i seguenti elenchi di rifiuti e relativi codici CER riportati nell'Allegato 4 al presente provvedimento:
- Tabella A4.1: rifiuti destinati all'esercizio e la gestione delle attività di recupero (R) e di smaltimento (D), così come definite agli allegati B e C alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - Tabella A4.2: rifiuti che residuano dalle attività di trattamento autorizzate presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, destinati ad ulteriori trattamenti presso il Centro, ai fini del recupero/smaltimento finale;
 - Tabella A4.3: rifiuti che residuano dalle attività di trattamento autorizzate presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne, destinati ad ulteriori trattamenti esterni al Centro, ai fini del recupero/smaltimento finale.
- 11) di prevedere, in base a quanto emerso nel corso della Conferenza dei Servizi di cui in premessa, lo svolgimento dei seguenti tavoli tecnici il cui calendario dovrà essere definito e pianificato nell'ambito di una apposita Conferenza dei Servizi da convocarsi entro due mesi dall'emissione del presente provvedimento:
- gestione e misura della portata d'aria all'ingresso del biofiltro;
 - limiti di emissione dal biofiltro e monitoraggi;
 - definizione dei pozzi significativi per il monitoraggio dell'impatto sulle acque sotterranee della discarica e di quelli definiti "storici", oltre ai valori di riferimento e di guardia degli stessi pozzi piezometrici;
 - modalità di caratterizzazione, monitoraggio, trattamento e scarico delle acque meteoriche e di processo.

I tavoli tecnici indicati dovranno comunque terminare i relativi lavori entro la data di avvio del nuovo impianto e comunque secondo quanto previsto dal cronoprogramma citato. Gli esiti degli stessi tavoli dovranno essere recepiti con apposito provvedimento di modifica del presente atto;

- 12) di prevedere che la caratterizzazione delle acque reflue e la successiva definizione dei limiti agli scarichi dovranno avvenire secondo quanto sarà concordato nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto al punto precedente, coordinando l'attività dello stesso con quanto previsto dal provvedimento n. 888/2019;

Definizione nuovi punti di emissione

- 13) di stabilire che le modifiche impiantistiche previste comporteranno l'attivazione dei seguenti nuovi punti di emissione, come riportato nella Tabella 1 seguente:

Tabella 1 – Caratteristiche dei punti di emissione in atmosfera

Punto di emissione	Impianto/Fase di processo	Sistema di abbattimento	Portata di riferimento (Nm ³ /h)	Temperatura (°C)	Altezza camino (m)	Diametro/lati del camino (m o m×m)	Durata dell'emissione
E7	Aspirazione aria puntuale su macchine/salti di nastro	Filtro a maniche	21.000	Ambiente	12,5	0,6	Variabile in funzione del numero dei turni lavorativi
E8	Aspirazione aria diffusa all'interno del capannone	Biofiltro	[2]	Ambiente	2 ^[1]	25 × 34 ^[1]	24 h/g 365 gg/anno
E9	Caldaia di emergenza a condensazione alimentata a GPL da 45 kW	Nessuno	Impianto in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 del DLgs 152/06				

^[1] nel caso del biofiltro per "altezza camino" si intende l'altezza del substrato utile di filtrazione del biofiltro; per "diametro/lati del camino" si intende la dimensione della superficie del letto filtrante;

[2] la portata di aspirazione del biofiltro sarà definita all'interno del pertinente tavolo tecnico di cui al punto 11 del presente provvedimento.

Nella tabella 2 seguente si riportano i punti di emissione connessi agli impianti costituenti il sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue del Centro:

Tabella 2 – Modalità di gestione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue

Tipologia di acque reflue	Provenienza	Vasca di raccolta	Trattamento	Corpo recettore	Punto di emissione
Percolato di discarica e acque meteoriche vecchie aree di stoccaggio rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> Lotto 4 in coltivazione (gestione operativa) Lotti 1-2-3 chiusi (gestione post-operativa) Vecchie aree stoccaggio rifiuti 	Vasca di raccolta acque nere/percolati	Impianto di pretrattamento percolato	Pubblica fognatura	E10a ^[1]

<i>Tipologia di acque reflue</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Vasca di raccolta</i>	<i>Trattamento</i>	<i>Corpo recettore</i>	<i>Punto di emissione</i>
Acque nere di processo	<ul style="list-style-type: none"> • Tunnels di biostabilizzazione • Capannoni impianti di selezione e trattamento meccanico dei rifiuti • Biofiltro • Aree esterne pavimentate di stoccaggio delle frazioni differenziate dei rifiuti 	Vasca di raccolta acque nere/percolati	Impianto di pretrattamento percolato	Pubblica fognatura	Le modalità di scarico saranno stabiliti nel pertinente tavolo tecnico di cui al punto 11
		Stazione di sollevamento	Nessuno		
Acque meteoriche della viabilità (prima pioggia)	Viabilità interna e piazzali interni asfaltati	Vasca di raccolta acque di prima pioggia	Impianto di pretrattamento percolato	Pubblica fognatura	E10a ^[1]
Acque meteoriche della viabilità (seconda pioggia)	Viabilità interna e piazzali interni asfaltati	Nessuna vasca di raccolta	Nessuno	Dora Baltea	E11
Acque meteoriche delle coperture	Tetti e copertura degli edifici e dei capannoni interni	Nessuna vasca di raccolta	Nessuno	Dora Baltea	E12
Acque reflue civili	Servizi igienici e locali di servizio	Nessuna vasca di raccolta	Nessuno	Pubblica fognatura	E13

^[1] Il punto di scarico E10a corrisponde al punto di campionamento da individuare in accordo con l'Autorità di controllo, come previsto al punto 14 del PD n. 888 del 21/02/2019

Gestione dei rifiuti

14) di stabilire che la gestione della discarica (IV lotto) avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge, nonché nel rispetto dei piani (piano di gestione operativa, piano di gestione post-operativa, piano di ripristino ambientale) allegati al progetto approvato con il presente Provvedimento, come riportati in premessa, con la precisazione che i rifiuti avviati in discarica dovranno essere smaltiti previa compattazione fino al momento in cui sarà dismessa la pressa compattatrice già operante presso il Centro, operazione necessaria per la ristrutturazione del capannone in cui è posizionata. Nel periodo intercorrente dalla dismissione della pressa e fino all'avvio del nuovo sistema di trattamento dei rifiuti, secondo il progetto approvato con il presente Provvedimento, il gestore dovrà assicurare in ogni caso un sistema di compattazione meccanico utilizzando, a tale scopo, appositi mezzi che possano operare sull'area di discarica, adottando le necessarie precauzioni per evitare danneggiamenti all'impianto;

15) di stabilire che nella fase 1 di cui al punto 5) precedente, i rifiuti urbani e assimilati e speciali assimilabili agli urbani indifferenziati smaltiti nel IV lotto di discarica dovranno soddisfare le indicazioni previste dalle linee guida di ISPRA n. 145/2016 concernente i "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221";

16) di stabilire che il Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con provvedimento dirigenziale n. 5661/2013 sia integrato, nella pertinente sezione, dai controlli riportati nella seguente tabella e i cui risultati dovranno essere indicati nella relazione annuale prevista:

<i>Descrizione rifiuto</i>	<i>Codice CER</i>	<i>Tipologia controllo</i>	<i>Metodiche analitiche</i>	<i>Frequenza controllo</i>	<i>Reporting</i>
Rifiuti urbani indifferenziati avviati nel IV lotto di discarica	20 03 01	Analisi merceologica	Frazioni merceologiche IPLA DIVAPRA 1992	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	Relazione annuale
		IRDP	UNI 1184:2016		
		PCI	UNI 15400:2011		

17) di stabilire che presso il Centro di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati di Brissogne sono autorizzati l'esercizio e la gestione dell'impianto di recupero e valorizzazione del biogas prodotto dalle discariche in esercizio (IV lotto) e in gestione post-operativa (I, II e III lotto);

18) di stabilire che le attività di deposito temporaneo (art. 183, comma 1), lettera bb.) e di deposito preliminare/messa in riserva (attività di smaltimento D15 o di recupero R13) dei rifiuti autorizzati con il presente Provvedimento dovranno avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al punto 4.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, delle modalità espressamente indicate nel progetto approvato con il presente Provvedimento, nonché delle disposizioni contenute nelle "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 gennaio 2019, prot. n. 0001121;

19) di stabilire che qualora per la ricopertura periodica e finale della discarica, vengano utilizzate terre e rocce da scavo accettate unicamente come "sottoprodotto" e previa caratterizzazione analitica, volta a certificare il rispetto della tabella 1, dell'Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento alla colonna (A o B) pertinente in relazione alla destinazione urbanistica e d'uso finale del sito. Il gestore deve comunicare annualmente alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 12, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, la quantità di materiale da scavo ricevuta in discarica ai soli fini gestionali, di cui va tenuta una contabilità separata. In particolare, devono essere specificati:

- a. la data del ricevimento in discarica del materiale inerte da scavo da utilizzare a fini gestionali;
- b. il nominativo del soggetto conferitore;
- c. i quantitativi espressi in peso;
- d. l'eventuale costo o introito di conferimento, elementi che devono essere documentati e costituire voci da computare, in aggiunta o in diminuzione, nella determinazione della tariffa di smaltimento da applicare ai rifiuti depositati in discarica;

20) di stabilire che l'impresa provveda a presentare, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il documento riportante aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo aggiornato con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a. tipologia e numero di analisi merceologiche da effettuare sia sui rifiuti urbani ed assimilabili, nonché speciali e assimilati agli urbani indifferenziati che differenziati;
- b. tipologia e numero di analisi da effettuare rispetto al PCI dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché speciali e assimilati agli urbani avviati direttamente in discarica nella fase di gestione transitoria;
- c. tipologia e numero di analisi da effettuare per valutare l'indice respirometrico del residuo del trattamento dei rifiuti urbani ed assimilabili, nonché speciali e assimilati

agli urbani, di natura organica, trattati nell'impianto di biostabilizzazione, ai fini dell'immissione in discarica come sottoprodotti;

d. metodiche analitiche utilizzate.

Il gestore dovrà tenere in considerazione che l'aggiornamento del Piano dovrà osservare le indicazioni ritenute minime riportate nell'Allegato 2 al presente provvedimento, così come le prescrizioni riportate nell'Allegato 1, con particolare riferimento a quanto riportato al par. A1.7.5, tabella A1.6 per quanto concerne la caratterizzazione dei rifiuti conferiti al Centro, oltre all'elenco dei codici CER riportati in Allegato 4 al presente provvedimento.

Post-gestione lotti I-II-III di discarica

- 21) di stabilire che la gestione post-operativa dei lotti I-II-III di discarica potrà essere avviata previa valutazione da parte degli organi di controllo ufficiale della conformità delle opere di chiusura e recupero ambientale eseguite, nel rispetto dello specifico Piano già allegato al progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2003, nonché con Provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007, avvenga in piena conformità alle disposizioni di legge nonché del Piano di sorveglianza e controllo approvato con il provvedimento citato e previa presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/2003. L'ammontare delle garanzie da presentare sarà determinato sulla base della volumetria del I-II-III lotto di discarica che risulterà dal rilievo plani-altimetrico che dovrà essere eseguito al termine delle fasi di chiusura e sistemazione finale delle aree. La garanzia finanziaria dovrà essere presentata in conformità alle modalità e tenendo conto della durata minima di 30 anni previsti sia dall'articolo 14, comma 3, lettera b. del d. lgs. 36/2003, che della deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006;
- 22) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la gestione post-operativa dei Lotti I-II-III di discarica annessi al Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, di Brissogne, sui quali il gestore del centro precedente ha eseguito tutte le fasi di chiusura e recupero ambientale in conformità al relativo Piano di gestione post-operativa approvato con il Provvedimento dirigenziale n. 4494 del 30 ottobre 2007;
- 23) di stabilire che durante il periodo di gestione post-operativa dei lotti I-II-III il soggetto gestore dovrà presentare annualmente, alla scadenza di cui al punto 6 del presente Provvedimento, la relazione annuale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 36/2003, facendo riferimento ai contenuti minimi previsti all'Allegato 2 al presente ottemperando a quanto riportato nei Piani di gestione e monitoraggio post operativi presentati in sede autorizzativa, così come le modifiche che verranno successivamente approvate;

Post-gestione lotto IV di discarica

- 24) di stabilire che, qualora durante il periodo di validità della presente autorizzazione si verificasse la chiusura di porzioni del IV lotto di discarica, il soggetto autorizzato deve procedere ad eseguire tutte le attività di chiusura, messa in sicurezza e recupero ambientale previsto dall'apposito Piano approvato in sede di Conferenza dei servizi, nel rispetto dell'articolo 12 del D. Lgs. 36/2003 ed approvati al punto 3) del presente provvedimento. Ai fini della chiusura e recupero dell'area interessata, dovrà essere preventivamente verificata la morfologia della discarica e l'altezza raggiunta, al fine di valutare la conformità al progetto approvato;
- 25) di dare, altresì, atto che la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente competente al rilascio dell'AIA, abbia eseguito un'ispezione finale sul sito, abbia valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), del d. lgs. 36/2003 e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore

relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica o di porzione di essa, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente;

26) di stabilire che l'avvio della gestione post-operativa del IV lotto di discarica o di porzione di essa può avvenire previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 del citato d. lgs. 36/2003, nel pieno rispetto delle modalità tecnico-operative ed amministrative previste dall'apposito Piano, nonché del Piano di sorveglianza e controllo allegati al progetto approvato con il presente provvedimento e previa presentazione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 14 del d. lgs. 36/2003. L'ammontare delle garanzie da presentare sarà determinato sulla base della volumetria del IV lotto di discarica o di porzione dello stesso come risultante dal rilievo plani-altimetrico che dovrà essere eseguito al termine delle fasi di chiusura e sistemazione finale delle aree. La garanzia finanziaria dovrà essere presentata in conformità alle modalità e tenendo conto della durata minima di 30 anni previsti sia dall'articolo 14, comma 3, lettera b. del d. lgs. 36/2003, che della deliberazione della Giunta regionale n. 3284, del 4 novembre 2006;

Modifiche e integrazioni a provvedimenti

27) di apportare le seguenti modifiche:

1. è inserito nel P.D. n. 7243/2018 recante "approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata alla società VALECO S.p.A. con P.D. n. 5661/2013, ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, per cambio di titolarità a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL e CESARO MAC.IMPORT S.R.L. per la gestione del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne", il seguente paragrafo all'elenco presente al punto 2):

- provvedimento dirigenziale n. 888 in data 21-02-2019: "Adozione determinazioni conclusive ex art. 14-ter, L. 241/1990. Approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata a favore della società VALECO s.p.a., di Brissogne, come rinnovata con P.D. n. 5661 del 20 dicembre 2013, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006, per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento del percolato di discarica a servizio del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne.";

2. con validità a decorrere dal 1° gennaio 2022, è inserito nel P.D. n. 120/2018 inerente le attività a carico dell'ente di controllo, il seguente punto:

"5-bis) Nella successiva tabella sono indicate le attività di controllo ordinario a carico dell'ente di controllo così come individuato dalla legge regionale n. 41/1995, e s.m.i., ovvero da parte del Corpo forestale della Valle d'Aosta che si avvale dell'ARPA per gli aspetti tecnici:

Controlli documentali			
Oggetto del controllo	Descrizione dell'attività di controllo	Controlli previsti	Frequenza
Piano di Monitoraggio e Controllo AIA	Verifica completa del report relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dell'esecuzione dei controlli a carico del gestore in conformità alle prescrizioni previste dall'AIA • Verifica dei rapporti di prova • Verifica di conformità dei risultati dei controlli rispetto ai limiti previsti dall'AIA 	Annuale

Manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera	Verifica dei registri di manutenzione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'esecuzione delle operazioni di manutenzione in conformità alle prescrizioni previste dall'AIA 	Annuale
--	---	---	---------

Sopralluoghi

Oggetto del controllo	Descrizione dell'attività di controllo	Controlli previsti	Frequenza
Impianto di aspirazione delle emissioni	Verifica dell'attuazione delle prescrizioni AIA	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'installazione dei sistemi di controllo della temperatura e della portata dell'aria nella tubazione di mandata al biofiltro con acquisizione dei dati al pannello di supervisione dell'impianto 	Esclusivamente all'atto della messa a regime degli impianti, entro 6 mesi dalla comunicazione della stessa.
Filtro a maniche (punto di emissione E7)	Verifica dell'attuazione delle prescrizioni AIA	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'installazione del sistema di controllo della pressione differenziale del filtro e acquisizione dei dati al pannello di supervisione dell'impianto 	Esclusivamente all'atto della messa a regime degli impianti, entro 6 mesi dalla comunicazione della stessa.
Gestione dei rifiuti	Verifica di controllo integrato di esercizio	<ul style="list-style-type: none"> Modalità di ricezione rifiuti in ingresso Gestione degli stoccaggi dei rifiuti Tenuta della documentazione rifiuti 	Annuale

Campionamenti/misure

Oggetto del controllo	Descrizione dell'attività di controllo	Impianto	Parametri controllati	Frequenza
Emissioni in atmosfera	Verifica dei limiti di emissione in atmosfera	Cogeneratore (E6)	Portata NO _x CO COV PCDD/F HCl HF	Annuale
Emissioni in atmosfera	Verifica dei limiti di emissione in atmosfera	Biofiltro (E8)	Portata Polveri COV NH ₃ Odori	Annuale
Emissioni in atmosfera	Verifica dei limiti di emissione in atmosfera	Impianto aspirazione polveri (E7)	Portata Polveri	Annuale
Emissioni in acqua	Verifica dei limiti di emissione allo scarico	Impianto di pretrattamento (E10a)	Tutti i parametri previsti dall'AIA	Annuale

Emissioni sonore	Monitoraggio presso recettori ed eventualmente all'interno dell'azienda			Biennale
------------------	---	--	--	----------

- l'ente preposto al controllo deve comunicare all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni svolti nelle modalità e nei tempi previsti dall'art. 29-decies del decreto citato. Al fine di consentire le attività di cui all'art. 29-decies, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del controllo;
- di prevedere che i controlli di cui al punto precedente dovranno essere effettuati a partire dalla messa a regime dei diversi impianti e comunque a partire dall'effettivo subentro alla gestione di VALECO S.p.A., attuale gestore del sito. Fino a tale momento dovranno essere effettuati i controlli di cui al punto 5) del P.D. n. 120/2018;”;

Prescrizioni finali

- 28) di stabilire che il gestore dovrà inviare alle Autorità regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ai Comuni interessati e agli enti di controllo comunicazione delle date di messa in esercizio e messa a regime dei diversi impianti di aspirazione con un preavviso di almeno 15 giorni;
- 29) di stabilire, ai sensi dall'art. 269, c.6 del D. Lgs. 152/2006, che in due giornate non consecutive nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime il gestore dovrà eseguire due misure di verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera comunicandone i risultati agli enti di controllo e all'autorità competente e al Comune territorialmente competente;
- 30) di prevedere, ai sensi dall'art. 269, c.6 del D. Lgs. 152/2006, che entro sei mesi dalla comunicazione di messa a regime degli impianti, l'ente di controllo è tenuto ad effettuare i controlli previsti dal presente provvedimento;
- 31) di stabilire che, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del d. lgs. 152/2006, gli oneri relativi alle attività effettuate dall'ente di controllo, così come definite al punto 25) c.2, sono a carico dell'impresa, come previsto dalla DGR n. 1878/2018;
- 32) di stabilire che l'attività già autorizzata con il Provvedimento dirigenziale n. 1453, del 22 aprile 2015, a favore di VALECO S.p.A. riferita alla messa in riserva in apposita area all'interno della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicata in Comune di Pontey, Loc. Valloille, della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati, derivanti dalle raccolte differenziate dei SubATO, deve continuare ad essere assicurata fino all'individuazione di una soluzione tecnica che consenta di trattare tali rifiuti in idoneo impianto ubicato in Valle d'Aosta, e che pertanto la Soc. VALECO S.p.A. deve proseguire nell'esecuzione di tale servizio di messa in riserva, assicurando l'accesso e l'esecuzione di tutte le attività tecnico-amministrative di verifica qualitativa e quantitativa dei rifiuti conferiti dalle imprese operanti per i SubATO, nonché l'accesso e la determinazione del peso in uscita dei mezzi di trasporto verso l'esterno, previa sottoscrizione, almeno 30 giorni prima dell'avvio della nuova concessione di servizi, prevista per il 1° gennaio 2020, di un'apposita convenzione con l'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, avente quale capogruppo la società REA DALMINE S.p.A. che disciplini puntualmente le attività di competenza di ciascun soggetto;
- 33) di prescrivere che qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente

redatto. In particolare si evidenzia che l'art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, come convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha introdotto l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre uno specifico piano di emergenza interna, da riesaminare e se necessario aggiornare secondo le scadenze ivi specificate, allo scopo di:

- a. controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b. mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c. informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d. provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente di rilevanti dimensioni.

Detto Piano dovrà essere redatto entro il 31/12/2021 e, successivamente, il gestore dovrà trasmettere al prefetto competente per territorio le necessarie informazioni per l'elaborazione del piano di emergenza esterna agli impianti;

- 34) di stabilire che il gestore dovrà mettere in atto il Piano di utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di cantiere, come previsto dal DPR 13/06/2017, n. 120, secondo quanto presentato in sede di Conferenza dei Servizi, anticipando le operazioni di scotico del materiale nell'area a nord del compattatore precedentemente all'avvenuta consegna delle aree da parte dell'Amministrazione;
- 35) di stabilire che l'impresa deve comunicare all'Autorità competente le modifiche che intende apportare all'impianto rispetto alla situazione autorizzata con il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
- 36) di stabilire che ogni modifica che l'impresa intendesse apportare al Piano di Sorveglianza e Controllo approvato con il presente provvedimento all'allegato 2 deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità competente in materia di AIA e comunicato per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di rifiuti;
- 37) di dare atto che le funzioni di Responsabile tecnico delle attività di trattamento dei rifiuti e di deposito preliminare/messa in riserva, nonché delle attività di gestione della discarica di IV lotto e di gestione post-operativa del I, II, e III lotto e di tutte le attività accessorie esercitate all'interno del centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati, di Brissogne, sono svolte da [REDACTED], avente i requisiti di legge;
- 38) di stabilire che l'impresa deve adottare ogni misura per evitare qualsiasi rischio di contaminazione ambientale al momento della cessazione dell'attività, e, qualora necessario, il sito stesso dovrà essere sottoposto alle operazioni di bonifica e ripristino ambientale in conformità alle disposizioni di cui al titolo V, della parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006. In ogni caso l'impresa è tenuta a presentare all'Autorità competente un piano di dismissione dell'impianto IPPC almeno sei mesi prima della cessazione definitiva dell'esercizio dello stesso;
- 39) di stabilire che il riesame dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento è effettuato dall'Autorità competente ai sensi della parte seconda, Titolo III-bis, articolo 29-octies del decreto legislativo 152/2006 ovvero:
 - a. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;

- b. con validità di rinnovo quando sono trascorsi 12 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione, ai sensi dell'art. 29-octies c. 9. In tale caso, il gestore deve presentare domanda di rinnovo all'Autorità competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter del decreto 152/2006. L'Autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dal sopra richiamato articolo 29-octies. Fino alla pronuncia dell'Autorità competente, l'impresa continua l'attività sulla base dell'autorizzazione di cui al presente provvedimento.

Il riesame è, inoltre, disposto sull'intera installazione o su parti di essa dall'autorità competente anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a. a giudizio dell'autorità competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b. le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c. a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d. sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;

40) di stabilire che il gestore dovrà presentare, nei tempi e nei modi prescritti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3284 del 4/11/2006, la garanzia finanziaria di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D. lgs. 152/2006;

41) di stabilire che il mancato rispetto di quanto previsto dal presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché delle azioni amministrative previste dall'articolo 29-decies del d.lgs. 152/2006;

42) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale;

43) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione;

44) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, oltre che sul sito web dell'Amministrazione regionale;

45) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato all'ATI costituita dalle società REA DALMINE SPA, F.LLI RONC SRL E CESARO MAC.IMPORT SRL, alla stazione forestale competente per territorio, al competente organo del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento;

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Paolo BAGNOD -

Allegato 1

(prescrizioni AIA)

A1.1) emissioni in atmosfera:

A1.1.1) Limiti alle emissioni convogliate in atmosfera

L'Azienda è autorizzata alle emissioni in atmosfera per i punti sotto riportati e deve rispettare i valori limite alle emissioni nell'aria di agenti inquinanti sotto riportati:

Tabella A1.1 limiti alle emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Impianto	Sistema di abbattimento	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa	
E1	Cogeneratore di riserva	Filtro catalizzatore	0,3	10000	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	0,1 kg/h	Non previsto
					HF	2 (rif. 5% O ₂)	0,02 kg/h	
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	1,5 kg/h	
					CO	500 (rif. 5% O ₂)	5 kg/h	
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	4,5 kg/h	
					PCDD/P CDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)	100 mg/h	
E5	Torcia combustione biogas***	Nessuno	1,5	Non definibile	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	Non definibile	Non previsto
					HF	2 (rif. 5% O ₂)		
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)		
					CO	500 (rif. 5% O ₂)		
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)		
					PCDD/P CDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)		
E6	Cogeneratore	Termoreattore per abbattimento	0,349	5500	HCl	10 (rif. 5% O ₂)	0,055 kg/h	Annuale
					HF	2	0,011	Annuale

Punto di emissione	Impianto	Sistema di abbattimento o incombusti	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)*	Sostanza inquinante	Limiti di emissione		Frequenza autocontrollo
						Concentrazione (mg/Nm ³)**	Flusso di massa (rif. 5% O ₂)	
						(rif. 5% O ₂)	kg/h	
					COV (espressi come COT)	150 (rif. 5% O ₂)	0,825 kg/h	Annuale
					CO	500 (rif. 5% O ₂)	2,750 kg/h	Annuale
					NO _x (espressi come NO ₂)	450 (rif. 5% O ₂)	2,475 kg/h	Annuale
					PCDD/P CDF (massa totale)	0,01 (rif. 5% O ₂)	55 mg/h	Annuale
E7	Aspirazione aria su macchine/salti di nastro	Filtro a maniche	0,6	21000	Polveri	5	0.105 kg/h	Annuale
E8	Aspirazione aria diffusa all'interno del capannone	Biofiltro	25 x 34	****	Polveri	****	****	****
					COV	****	****	****
					NH ₃	****	****	****
					Concentrazione di odore	****	****	****

Note

* La misura della portata è necessaria per la determinazione del flusso di massa. Il valore di portata indicato in tabella ha carattere di riferimento indicativo e non costituisce un parametro di controllo fiscale in sede di verifica.

** Valori riferiti alle condizioni standard di 273 K e 101325 Pa

*** Per la torcia non viene definito un valore di portata di riferimento, in quanto costituisce un elemento di sicurezza dell'impianto ed è destinata a bruciare la portata di gas aspirato in esubero rispetto alla portata massima che può essere avviata al cogeneratore oppure l'intera portata di gas aspirata in caso di fermata del cogeneratore

**** Valori e frequenze definiti all'interno del pertinente tavolo tecnico di cui al punto 11 del presente provvedimento

Fasi di avviamento e arresto dell'impianto

Sono escluse dal rispetto dei limiti di emissione le fasi di avviamento e di arresto del cogeneratore, ai sensi dell'art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/06. In particolare è esclusa dal rispetto dei limiti di emissione la fase di avviamento del cogeneratore che consiste in un periodo pari a 3 ore dall'istante di accensione dello stesso

Modalità di effettuazione degli autocontrolli

Le misure di autocontrollo degli inquinanti per i quali è previsto un limite di emissione devono essere eseguite nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti ai fini delle emissioni in atmosfera.

A1.1.2) Requisiti punti di emissione

Per tutti i punti di emissione devono essere garantiti i seguenti requisiti:

- i camini devono essere dotati di una presa idonea per l'inserimento delle sonde di misura e prelievo, realizzate secondo le indicazioni della norma UNI EN 15259 e UNI EN ISO UNI EN 16911-1;

- la postazione di prelievo deve essere facilmente accessibile e le misure e i prelievi a camino devono poter esser effettuati in condizione di sicurezza per i tecnici incaricati dei controlli;
- dalla postazione di prelievo deve essere facilmente raggiungibile una presa per l'alimentazione elettrica della strumentazione utilizzata per le misure ed i prelievi;
- i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante l'apposizione di idonee segnalazioni.

A1.1.3) Utilizzo della torcia

La torcia è destinata ad una funzione di impianto di emergenza e soccorso in alternativa al cogeneratore; ad essa è destinata solo una parte residuale del gas di scarica prodotto complessivamente nell'arco dell'anno. Il sistema di controllo e regolazione dell'impianto dovrà essere impostato in modo da garantire il corretto funzionamento concertato del cogeneratore e della torcia secondo lo schema sotto riportato.

Schema A1.1

Cogeneratore regolarmente in funzione		Cogeneratore fuori servizio
Portata di gas aspirato dalla scarica pari o inferiore alla portata massima del cogeneratore	→ Tutto il gas viene inviato al cogeneratore che funziona ad un regime compreso tra 50% e 100%. Torcia spenta	Tutto il gas aspirato dalla scarica viene avviato alla torcia
Portata di gas aspirato dalla scarica superiore alla portata massima del cogeneratore	→ Al cogeneratore viene inviata la massima portata di gas possibile (cogeneratore in funzione a pieno regime 100%). L'esubero di gas viene avviato alla torcia che viene accesa a partire da un valore minimo di esubero di 160 Nm ³ /h	

A1.1.4) Metodi di misura

Per la verifica del rispetto dei limiti di emissione in atmosfera devono essere adottati i metodi di misura riportati nella tabella seguente:

Tabella A1.2 metodi di misura

Grandezza misurata	U.M.	Metodo	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	
O ₂	mg/Nm ³	UNI EN 14789	Per la misura del tenore di O ₂ deve essere determinato il valore medio di O ₂ nell'intervallo di misura/campionamento del singolo inquinante ricercato
Tenore di umidità nei fumi	% in volume	UNI EN 14790	---
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	Devono essere condotti almeno n. 3 campionamenti secondo il metodo indicato con calcolo del valore medio misurato e della relativa incertezza come previsto dal metodo Unichim n. 158.
Composti del fluoro (espressi come HF)	mg/Nm ³	Allegato 2 DM 25/08/00	Per la verifica del rispetto del limite di emissione si fa riferimento a quanto previsto dal metodo Unichim n. 158
Composti del cloro	mg/Nm ³	Allegato 2 DM 25/08/00	

(espressi come HCl)			
CO	mg/Nm ³	UNI EN 15058	Deve essere condotto un monitoraggio di durata pari ad almeno 60 minuti del singolo parametro misurato secondo il metodo indicato, con determinazione del valore medio misurato nell'intero periodo di monitoraggio. Per la verifica del rispetto del valore limite di emissione si fa riferimento al valore medio misurato nel periodo di monitoraggio (secondo quanto previsto dall'Allegato VI – punto 2.3 alla parte V del Dlgs 152/06)
Ossidi di azoto (NO _x)	mg/Nm ³	UNI EN 14792 UNI EN 10878	
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619	
PCDD/F	ng/Nm ³	UNI EN 1948	Deve essere condotto n. 1 campionamento di durata pari ad almeno 8 ore consecutive

Esclusivamente per la misura al punto di emissione E8 dovranno essere adottate le seguenti metodiche tecniche:

Tabella A1.3 metodi di misura – punto di emissione E8 - biofiltro

Inquinante	Unità di misura	Metodo di misura	Specifiche
Portata, velocità, temperatura, pressione	Nm ³ /h	UNI EN 16911-1	Eventuali specifiche tecniche saranno previste nell'ambito del tavolo tecnico pertinente di cui al punto 11 del presente provvedimento.
Tenore di umidità nei fumi	% in volume	UNI EN 14790	
Polveri	mg/Nm ³	UNI EN 13284-1	
COV (espressi come COT)	mg/Nm ³	UNI EN 12619	
NH ₃	mg/Nm ³	UNICHIM 632:1984	
Emissioni odorigene	U.O./Nm ³	UNI EN 13725	

A1.1.5) Messa in esercizio e a regime degli impianti

Il gestore dovrà comunicare all'ente competente in ambito AIA e agli enti preposti il controllo la data di messa in esercizio e della messa a regime degli impianti con un preavviso di 15 giorni; in particolare, secondo quanto comunicato, il gestore prevede la decorrenza di 6 mesi per la messa a regime per gli impianti connessi ai punti di emissione denominati E7 ed E8. Qualora vi siano modifiche nelle tempistiche riportate, il gestore dovrà effettuare tempestiva comunicazione;

A1.1.6) Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni e manutenzioni

Il gestore deve assicurare il mantenimento in piena efficienza degli impianti di abbattimento degli inquinanti emessi anche attraverso un idoneo programma di manutenzione ordinaria secondo le modalità e le periodicità previste dal costruttore, intervenendo ogni qualvolta necessario con manutenzioni straordinarie. La registrazione delle manutenzioni deve essere effettuata su apposito supporto (cartaceo o informatico), a discrezione del gestore, a condizione che lo stesso:

- venga debitamente compilato ed aggiornato;

- sia tenuto presso la sede dell'impianto e reso sempre disponibile per la visione da parte degli enti preposti al controllo;
- contenga le seguenti informazioni minime: data di effettuazione degli interventi, tipo di intervento effettuato (ordinario, straordinario), descrizione sintetica dell'intervento, responsabile dell'esecuzione dell'intervento, firma;

Il gestore deve effettuare almeno le operazioni di manutenzioni indicate nelle seguenti tabelle A1.4 e A1.5, inerenti i controlli e manutenzioni sugli impianti di emissione in atmosfera: tali tabelle saranno oggetto di ridefinizione eventuale a seguito dei pertinenti tavoli tecnici previsti al punto 11 del presente provvedimento.

Tabella A1.4 – Manutenzione degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni

Impianto	Operazione	Frequenza	Azioni	Report dati
Tutti gli impianti	Manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di abbattimento	Secondo indicazioni del costruttore	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dell'efficienza dei ventilatori di aspirazione	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica visiva del tenore di umidità del letto filtrante	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dell'efficienza del sistema di bagnatura del biofiltro	Settimanale	Secondo indicazioni del costruttore	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Verifica dello stato fisico del letto di filtrazione	Mensile	Eventuale rimescolamento del substrato per regolarizzare eventuali discontinuità o aggiunta di substrato per colmare gli avvallamenti	Registro manutenzioni
Biofiltro (E8)	Sostituzione del letto filtrante	Secondo necessità	La sostituzione deve essere condotta intervenendo in maniera selettiva sui singoli moduli del biofiltro in modo da garantire il rispetto del tempo di residenza del flusso gassoso minimo previsto	Comunicazione preventiva agli organi di controllo con indicazione delle tempistiche previste per il ripristino dell'impianto. Riportare l'operazione nel registro manutenzioni

Tabella A1.5 – Controllo degli impianti di aspirazione capannone e abbattimento delle emissioni

Impianto	Operazione	Frequenza	Parametri di riferimento	Comunicazioni
Biofiltro (E8)	Controllo della temperatura del letto filtrante	Settimanale	Temperatura compresa tra 20 °C e 40°C	Report periodico di controllo gestionale secondo quanto previsto al paragrafo A1.8
Biofiltro (E8)	Controllo dell'umidità del letto filtrante	Settimanale	Umidità compresa tra 40% e 60% in peso	
Biofiltro (E8)	Indagini anemometriche sulla superficie per la verifica della presenza di eventuali vie preferenziali di flusso (con particolare attenzione al perimetro) e misura della portata in mandata	Trimestrale	Il prodotto della velocità media misurata in ogni settore (sub area) e della superficie totale del biofiltro non si deve discostare dal valore di portata misurata a monte del biofiltro per un valore > del 20%	
Biofiltro (E8)	Controllo del tempo di	Continuo	Il tempo di residenza deve	

	residenza del flusso gassoso nel biofiltro dato dal rapporto tra la portata di effluente gassoso inviato al biofiltro e il volume del letto filtrante attivo (escludendo i settori non attivi per operazioni di manutenzione)		risultare non inferiore a 30 secondi in tutte le condizioni di funzionamento	
--	---	--	--	--

Le registrazioni delle manutenzioni e i relativi esiti dovranno essere tenute in conto ed utilizzate per la valutazione della idoneità delle tempistiche e degli interventi stessi. Nel caso in cui si rilevino aumenti della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere rivisti;

A1.1.7) Verifica efficienza di abbattimento biofiltro

Il gestore deve effettuare il controllo dell'efficienza di abbattimento del biofiltro nei primi due anni di esercizio, a partire dalla data di messa a regime. Le determinazioni analitiche dei parametri indicati (COV, NH₃ ed emissioni odorigene) dovranno essere effettuate sia a monte dell'impianto di abbattimento, sulla tubazione di adduzione dell'effluente gassoso, sia a valle dello stesso, sulla superficie del biofiltro. Le modalità di esecuzione di tali misure saranno concordate nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto al punto 11 del presente provvedimento. Tale richiesta risponde alla necessità di valutare l'efficacia del sistema di abbattimento adottata. Nella relazione annuale di cui al Piano di Monitoraggio e Controllo previsto all'Allegato 2, la ditta dovrà presentare le risultanze dei monitoraggi così effettuati. In particolare dovranno essere indicati i valori misurati correlati con le modalità di gestione del trattamento dei rifiuti al momento dei campionamenti (fase di lavoro della biocella, ecc...). Sulla base delle risultanze dei controlli effettuati nei primi due anni di esercizio dell'impianto, nell'ambito del tavolo tecnico citato, l'Autorità competente valuterà le modalità operative di prosecuzione dei monitoraggi. Per quanto riguarda le misure da effettuare a monte del biofiltro, sul condotto di mandata, i campionamenti andranno effettuati seguendo quanto indicato nelle norme per le misure a camino.

A1.1.8) Superamenti e anomalie - comunicazioni

Nel caso in cui sia riscontrato il superamento di un valore limite di emissione o in caso di anomalie di funzionamento (quali ad esempio il guasto dell'impianto di abbattimento) tali da non permetterne il rispetto, l'impresa:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le autorità competenti ed adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità delle emissioni ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
- comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità.

A1.1.9) Cogeneratore di riserva

L'impianto di cogenerazione relativo al punto di emissione E1, denominato "di riserva", sia tenuto a disposizione al fine di essere eventualmente utilizzato in caso di situazioni di emergenza che possano comportare un fermo prolungato del cogeneratore denominato "principale" connesso al punto di emissione E6 coordinandone il funzionamento con quello della torcia, secondo quanto previsto dallo Schema A1.1. Al realizzarsi di tali circostanze, il gestore dovrà produrre agli enti regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ai Comuni interessati e agli enti di controllo una relazione in cui evidenzia lo stato di necessità legata alla sicurezza della discarica, le modalità e le tempistiche di ripristino dell'impianto principale. Nel periodo di funzionamento dell'impianto di

riserva, il gestore dovrà in ogni caso assicurare il rispetto dei limiti alle emissioni così come riportate nella tabella dei valori limite di emissione.

A1.1.10) Contenimento emissioni diffuse

Il gestore, al fine del contenimento delle emissioni diffuse di polveri e odori deve provvedere a garantire, ai sensi dell'all. V alla parte V del D. Lgs. 152/2006, l'ottemperanza alle seguenti prescrizioni:

- le vie di transito e i piazzali all'aperto devono essere dotati di una pavimentazione adeguata e ne deve essere garantita la pulizia costante per evitare il risollevarsi di polvere e l'imbrattamento dei mezzi di trasporto; deve essere garantita, inoltre, la bagnatura delle vie di transito e dei piazzali al fine di limitare fenomeni di risospensione e dispersione di polveri nell'aria, in particolare nel caso di presenza di giornate ventose;
- l'attività di triturazione del verde deve essere condotta in modo da evitare la dispersione di polveri adottando idonei sistemi di contenimento delle polveri quali sistemi di copertura anche parziale delle macchine di lavorazione e installazione di sistemi di nebulizzazione di acqua per la bagnatura del materiale;
- tutti i mezzi, sia in transito sia di cantiere, devono essere mantenuti in buono stato di pulizia, in modo da limitare l'emissione di odori dovuti alla non corretta pulizia e manutenzione degli stessi

A1.2) Acque reflue e percolato

A1.2.1) Scarico diretto di acque reflue industriali in pubblica fognatura

E' autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 107 della parte III del d.lgs. 152/2006 lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, con i limiti e prescrizioni risultanti dalla caratterizzazione e seguente valutazione prevista dal P.D. 888/2019, come previsto al punto 14 del presente provvedimento;

A1.2.2) Percolato di discarica

1. fatta salva la possibilità di ricircolo, il gestore è tenuto ad utilizzare l'impianto di abbattimento autorizzato dal P.D. n. 888/2019 per il trattamento del percolato; qualora per motivi tecnico-gestionali questo risultasse inutilizzabile, il gestore è tenuto ad avviarlo al trattamento in impianti idonei autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione dei rifiuti liquidi. In tale circostanza il gestore dovrà effettuare comunicazione in merito, prevedendo tempi e modalità di ripristino dell'utilizzo dell'impianto di pretrattamento, fatto salvo quanto previsto nell'ambito del tavolo tecnico indicato nel provvedimento citato;

2. il gestore dovrà registrare i quantitativi di percolato in particolare:

- quantità percolato prodotto (m³/mese);
- quantità percolato prodotto ricircolato (m³/mese);
- quantità percolato avviato all'impianto di pretrattamento (m³/mese);
- quantità di percolato proveniente dall'impianto di Pontey avviato al trattamento (m³/mese);
- quantità percolato gestito come rifiuto liquido (m³/mese);

I dati sopra riportati dovranno essere dettagliati nella relazione annuale, secondo quanto previsto dall'Allegato 2.

3. il gestore dovrà verificare la presenza di percolato nel sistema di drenaggio infratele mediante ispezione settimanale dei pozzi spia dei lotti II, III e IV. È assunta a riferimento la quantità di percolato nell'infratele pari a 100 l/ha al giorno, corrispondente al 50% del limite fissato dalla normativa tecnica dell'EPA-821-R-99-019, con soglia di allarme fissata al raggiungimento

del 80% della quantità assunta a riferimento. Tale verifica deve essere registrata su apposito modulo firmato dall'operatore e lo stesso dovrà essere inviato in allegato alla relazione annuale.

In caso di superamento della soglia di allarme prevista il gestore dovrà attivare il Piano di intervento comprendente le seguenti azioni:

- Comunicazione del superamento agli enti di controllo (Corpo Forestale della Valle d'Aosta e ARPA VDA) e agli enti regionali competenti in materia di AIA e rifiuti entro 24h dalla registrazione dell'evento;
- Comunicazione delle azioni correttive che verranno messe in atto.

4. la società deve adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

5. nel caso in cui venga riscontrato il superamento di un valore limite allo scarico o in caso di anomalie di funzionamento tali da non permetterne il rispetto, l'azienda:

- informa tempestivamente, comunque entro le 8 (otto) ore successive all'evento, le Autorità competenti e adotta tutte le misure necessarie al ripristino della conformità degli scarichi ai valori limite; la comunicazione comprende le ragioni tecniche o gestionali che hanno determinato l'insorgere dell'evento, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
- sospende in ogni caso le lavorazioni inerenti l'impianto interessato qualora, e non appena, le autorità competenti ne comunichino la necessità per ragioni di salute pubblica o di tutela ambientale;
- comunica alle autorità competenti l'avvenuto ripristino delle condizioni di normalità dello scarico;

A1.3) Risorse idriche

1. sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del contatore volumetrico. Le letture del contatore dovranno essere effettuate su base mensile e comunicate nella relazione annuale di cui all'allegato 2;

2. devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle BAT per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

A1.4) Acque superficiali

1. le operazioni di carico, scarico e movimentazione, con particolare riferimento alle sostanze pericolose, devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare le sostanze sversate nel suolo;

2. in caso di incidenti significativi sui piazzali con conseguenti sversamenti di sostanze pericolose, il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione, all'autorità regionale competente ed all'ARPA, e dovrà procedere ad un'accurata pulizia delle aree e delle tubazioni di scarico delle acque meteoriche, al fine di evitare inquinamenti del suolo e che eventuali piogge dilavino tali sostanze.

3. qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere adeguatamente smaltiti nel rispetto delle disposizioni di legge;

4. la rete di raccolta delle acque di ruscellamento (costituita da embrici e canalette) dovrà essere mantenuta in piena efficienza e sgombra da qualsiasi elemento estraneo per evitare intasamenti, fuoriuscite di acqua, eventuali fenomeni erosivi nonché eventuali fenomeni di contaminazione delle acque meteoriche in essa convogliate;

5. sia effettuata, almeno semestralmente, la periodica pulizia/manutenzione dei manufatti di sedimentazione e di disoleazione e della rete di raccolta delle acque meteoriche fornendone evidenza nel registro delle manutenzioni;

A1.5) Acque sotterranee

L'elenco e le tipologie di pozzi oggetto di monitoraggio, così come i limiti, le soglie di attenzione, i livelli di guardia relativi ad ogni pozzo saranno definiti nell'ambito del pertinente tavolo tecnico previsto in sede di conferenza dei servizi, di cui al punto 11 del presente provvedimento, i cui esiti saranno recepiti da apposito provvedimento.

A1.6) Emissioni sonore:

L'impianto dovrà rispettare i limiti di emissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". L'azienda dovrà, inoltre, verificare le seguenti prescrizioni in materia acustica:

- valutazione del rispetto dei limiti di emissione e immissione, ai sensi della L.R. 20/2009 a seguito di eventuali modifiche della classificazione acustica dei territori comunali interessati;
- effettuare, mediante la Valutazione di Impatto Acustico, la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno con cadenza triennale, ai sensi dei criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale 2083 del 2 novembre 2012, effettuando la prima verifica nell'annualità della messa a regime degli impianti, prevedendo anche:
 - a. una valutazione dei livelli sonori presso i recettori esposti;
 - b. l'individuazione del numero e della collocazione dei punti di rilievo in base alla distribuzione della popolazione nell'intorno dello stabilimento esposta alla rumorosità prodotta dall'azienda;
 - c. la definizione della modalità e della durata dei rilievi in correlazione ai cicli produttivi ai sensi dell'Allegato II del D.M. 31 gennaio 2005;
- l'impresa deve, altresì, effettuare la verifica dei livelli di rumore emessi dall'azienda verso l'esterno mediante la Valutazione di Impatto Acustico anche in occasione di sostanziali modifiche ad impianti o parte di essi e di interventi che possano influire sulle emissioni sonore. Tale verifica dovrà consentire di appurare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione assoluti e differenziali di cui all'art. 2 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e decreti applicativi. I risultati della Valutazione di Impatto Acustico devono essere trasmessi alle autorità competenti ai sensi della normativa in acustica (Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, e Corpo Forestale Valdostano), all'Autorità competente IPPC (Regione) e all'A.R.P.A. della Valle d'Aosta;
- per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di inquinamento acustico;
- Le valutazioni riportate dovranno essere inserite nella relazione annuale di cui all'Allegato 2.

A1.7) gestione dei rifiuti:

A1.7.1) Prescrizioni gestionali

Il Gestore deve applicare i seguenti accorgimenti gestionali in ottemperanza a quanto indicato nella circolare ministeriale del 21 gennaio 2019 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi":

1. Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti con particolare riferimento alla distinzione delle aree interne all'impianto di gestione:

- a. area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;
 - b. area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;
 - c. area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;
 - d. area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
 - e. adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
 - f. locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
 - g. locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
 - h. area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
 - i. i macchinari, gli impianti e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
 - j. ove presenti, gli impianti di spegnimento fissi dell'incendio siano mantenuti a regola d'arte;
 - k. il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
 - l. tutti gli impianti siano oggetto di verifica e controllo periodico, per assicurarne la piena efficienza.
2. In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate in conformità alle disposizioni vigenti;
 3. Nel caso in cui il gestore ne valuti la necessità, dovrà essere prevista un'area di emergenza di dimensioni contenute e dotata di presidi di sicurezza destinati allo stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione nel centro. Tale evenienza dovrà essere comunicata preventivamente alle autorità regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre che all'ente di controllo;
 4. Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere

impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Le superfici scolanti siano mantenute in idonee condizioni di pulizia, tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche e delle acque di lavaggio delle aree esterne;

5. Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne, container e contenitori devono essere effettuate in aree appositamente individuate, dotate di fondo impermeabilizzato e di sistema di raccolta delle acque che dovranno essere sottoposte a successivo trattamento;
6. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette, mediante apposito sistema di canalizzazione, dall'azione delle acque meteoriche esterne; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti;
7. Prescrizioni inerenti i contenitori, i recipienti e gli stoccaggi, fatto salvo quanto previsto dal provvedimento dirigenziale 888/2019:
 - a. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
 - b. i fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione per consentire il passaggio di personale e mezzi anche al fine di evitare la propagazione di eventuali incendi e facilitare le operazioni di spegnimento;
 - c. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
 - d. I serbatoi per i rifiuti liquidi:
 - devono riportare una sigla di identificazione;
 - devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento;
 - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
 - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antitraboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento;
 - non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta

traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra;

- le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate;
- e. I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
- f. Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi;
- g. In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza, anche meccanica, in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;

8. Accettazione rifiuti e movimentazione:

- a. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto sia verificata l'accettabilità degli stessi;
- b. in ingresso all'impianto siano accettati solo carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
- c. sia comunicato all'ente territorialmente competente l'eventuale respingimento del carico di rifiuti entro e non oltre 24 ore, trasmettendo copia del formulario di identificazione;
- d. le operazioni di scarico e stoccaggio dei rifiuti siano effettuate in condizioni di sicurezza, evitando:
- la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
 - l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
 - per quanto possibile, rumori e molestie olfattive;
 - di produrre degrado ambientale e paesaggistico;
 - il mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie;
 - ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- e. la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- f. siano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi e non pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; al riguardo i contenitori in deposito (rifiuti) in attesa di trattamento, devono essere mantenuti chiusi;

9. Viabilità e accessi

- a. la viabilità e la relativa segnaletica all'interno dell'impianto sia adeguatamente mantenuta, e la circolazione opportunamente regolamentata;

- b. adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza;
- c. gli accessi a tutte le aree di stoccaggio siano sempre mantenuti sgomberi, in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- d. la discarica deve essere dotata di recinzione per impedire il libero accesso al sito. I cancelli devono restare chiusi fuori dall'orario di esercizio. Il sistema di controllo e di accesso agli impianti deve prevedere un programma di misure volte ad impedire lo scarico illegale. La recinzione e la barriera esterna di protezione ambientale siano adeguatamente mantenute, avendo cura di tagliare le erbe infestanti e di rimuovere eventuali rifiuti accumulati per effetto eolico o anche altre cause. Può essere realizzata con siepi, alberature o schermi mobili atti a limitarne l'impatto anche visivo;

A1.7.2) Impianti tecnologici

Per quanto concerne gli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale il gestore deve garantire che in fase di progettazione, e di successivo esercizio, nell'impianto che gestisce rifiuti devono essere previsti:

1. impianto di videosorveglianza, preferibilmente con presidio h24, salvo casi particolari da valutare caso per caso;
2. impianti e dispositivi di protezione attiva antincendio, tra cui si annoverano anche i sistemi di rivelazione e allarme incendio, da realizzare in esito alla valutazione del rischio di incendio;
3. impianto di aspirazione e trattamento dell'aria afferente ai locali in cui si effettuano specifiche operazioni di trattamento sui rifiuti;
4. impianto per l'approvvigionamento e la distribuzione interna di acqua per servizi igienici, lavaggio piazzali, mezzi e contenitori;
5. impianto elettrico idoneo per ambienti ATEX (laddove necessario, in seguito alla valutazione del rischio) per l'alimentazione delle varie attrezzature presenti (quali ad esempio sistemi informatici, sistema di illuminazione, sistemi di videosorveglianza e di monitoraggio e controllo, sistemi di pesatura), realizzato in conformità alle norme vigenti;
6. sistemi di convogliamento delle acque meteoriche dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di raccolta e di decantazione, muniti di separatori per oli, e di separazione delle acque di prima pioggia adeguatamente dimensionati;
7. adeguato sistema di raccolta e di trattamento dei reflui, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
8. impianto di illuminazione, anche di sicurezza, interna ed esterna, realizzato in conformità alle norme vigenti;
9. riscaldamento del locale ad uso ufficio realizzato in conformità alle normative vigenti;
10. allacciamento alla rete telefonica o altra modalità di comunicazione del personale in servizio presso l'impianto con l'esterno (es. sistemi di telefonia mobile...);
11. impianto di produzione di acqua calda per i servizi igienici.

A1.7.3) Gestione degli stoccaggi

1. Il Gestore dovrà garantire che gli stoccaggi non siano conservati oltre i seguenti tempi:

- a) i rifiuti sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi entro sei mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto.
 - b) i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;
 - c) i rifiuti in uscita dall'impianto devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.
 - d) Prescrizioni inerenti lo stoccaggio dei rifiuti
 - i. i rifiuti da sottoporre a eventuale trattamento all'interno dell'impianto, ovvero da avviare a impianti terzi, siano contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso e siano stoccati per categorie omogenee nelle rispettive aree dedicate dell'impianto, nel rispetto delle prescrizioni di legge e alle modalità indicate negli atti autorizzativi, per evitare incidenti dovuti alla possibile reazione di sostanze tra loro incompatibili e come misura per prevenire l'aggravarsi di eventuali eventi accidentali;
 - ii. nella fase di abbancamento dei rifiuti nelle aree dedicate dell'impianto, non vengano effettuate miscele se non quelle consentite dalla legge, ai sensi dell'art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed autorizzate. In tal caso, è necessario che le operazioni di miscelazione siano effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero alla formazione di gas tossici e reazioni esotermiche; le stesse non dovranno altresì pregiudicare l'efficacia del successivo trattamento, né tanto meno la sicurezza di tale trattamento;
 - iii. qualora lo stoccaggio dei rifiuti avvenga in cumuli, il gestore dovrà garantire che le altezze di abbancamento siano commisurate alla capacità gestionale del singolo impianto e alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità oltre che le condizioni di sicurezza;
 - iv. le operazioni di stoccaggio sono in generale finalizzate alla costituzione di idonee partite sia per tipologia che, soprattutto, per quantità destinate al trasporto presso impianti che effettuano le successive operazioni di recupero/smaltimento.
 - v. i rifiuti infiammabili siano stoccati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 - vi. lo stoccaggio della frazione FORSU dovrà essere condotto mediante cassoni a tenuta stagna, per un periodo non superiore alle 72 ore.
2. Entro il 31 dicembre 2021, il gestore dovrà provvedere a produrre una planimetria del sito recante indicazione delle specifiche aree di stoccaggio con l'indicazione delle capacità massime istantanee di stoccaggio e relativi codici CER destinati allo specifico stoccaggio, secondo il modello minimo riportato di seguito:

Area di stoccaggio	Localizzazione* (denominazione area)	Codici CER previsti nell'area	Capacità massima di stoccaggio [m ³]
A1			
A2			
...			
An			

*Riportare la localizzazione in una apposita planimetria

A1.7.4) Ulteriori prescrizioni gestionali

Il Gestore dovrà:

- assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di trasmissione delle informazioni sui rifiuti oggetto delle operazioni autorizzate, provvedendo a presentare annualmente, ai sensi dell'art. 189 del d. lgs. 152/2006, la comunicazione prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- tenere presso la sede dell'impianto i registri di carico-scarico dei rifiuti in conformità a quanto stabilito dall'articolo 190 del d. lgs. 152/2006 e nel rispetto delle indicazioni della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
- assicurare che i trasporti dei rifiuti avvengano secondo quanto previsto dall'art. 193 del d.lgs. 152/2006;
- provvedere a versare trimestralmente alla Regione il tributo speciale previsto dall'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, ivi compresi quelli che residuano dalle attività di trattamento e non avviabili ad altre operazioni di recupero, produrre trimestralmente una tabella riassuntiva dei quantitativi di rifiuti avviati allo smaltimento in discarica, con la precisazione dell'entità del tributo speciale previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 549/1995, in relazione alla provenienza (smaltimenti diretti, residui di attività di pretrattamento, rifiuti urbani o speciali), nonché, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive e suddivise per codici CER dei rifiuti smaltiti in discarica nell'anno, e dei versamenti effettuati;
- assicurare, qualora previsto, l'adesione a sistemi nazionali e ufficiali di tracciabilità dei rifiuti;

Il gestore dovrà, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni:

- i rifiuti conferiti destinati allo smaltimento in discarica dovranno risultare pienamente compatibili con i criteri di ammissibilità stabiliti dal Decreto ministeriale 27 settembre 2010 per le discariche di rifiuti non pericolosi, dando atto che è vietato lo smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di acque reflue urbane ed assimilate;
- i rifiuti smaltiti in discarica dovranno essere solidi o palabili, con il divieto assoluto di accettazione di rifiuti a base liquida, infiammabile ed esplosiva, così come specificato all'articolo 6, del d. lgs. 36/2003;

A1.7.5) Caratterizzazione dei rifiuti trattati nel centro

I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati in base a quanto previsto dalle norme UNI 10802:2013 e UNI 14899:2006 o altre eventuali norme specifiche. Nella tabella seguente si riportano le caratterizzazioni minime da effettuare, come esposto in Conferenza dei Servizi e come previsto al punto 24 del presente provvedimento:

Tabella A1.6 – Caratterizzazione dei rifiuti

Quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita					
Tipologia	Modalità di controllo	U.M.	Frequenza controllo	Fonte del dato	Reporting

Quantità rifiuti in ingresso	Pesatura Rilevazione dei quantitativi su base mensile suddivisi per tipologia	Kg	Ad ogni conferimento	Registri di carico e scarico	Report periodico di controllo gestionale di cui al punto A1.8
Quantità rifiuti in uscita	Pesatura Rilevazione dei quantitativi su base mensile suddivisi per tipologia	Kg	Ad ogni conferimento	Registri di carico e scarico	

Qualità dei rifiuti in ingresso

Descrizione rifiuto	Codice CER	Tipologia controllo	Metodiche analitiche	Frequenza controllo	Reporting
Rifiuti urbani indifferenziati – fino all'avvio dell'impianto di tritovagliatura	20 03 01	Analisi merceologica	Frazioni merceologiche IPLA DIVAPRA 1992	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	Report periodico di controllo gestionale di cui al punto A1.8
		IRDP	UNI 1184:2016		
		PCI	UNI 15400:2011		
Rifiuti urbani differenziati – multimateriale a base plastica	20 01 39	Analisi merceologica	Frazioni merceologiche allegato tecnico COREPLA	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	
Rifiuti urbani differenziati – FORSU	20 01 08	Analisi merceologica – determinazione % frazioni non compostabili	Frazioni merceologiche	Trimestrale (per singolo sub-ATO)	
Rifiuti speciali assimilabili – avviati a smaltimento in discarica	CER ammessi	In base a quanto previsto dal DM 27.09.2010	-	Controllo singola partita	
Rifiuti speciali liquidi – avviati a trattamento	19 07 03	In base a quanto previsto dal DM 27.09.2010	-	Controlli a campione	

Qualità dei rifiuti trattati o in uscita

Descrizione rifiuto	Codice CER	Tipologia controllo	Metodiche analitiche	Frequenza controllo	Reporting
Sottovaglio da inviare a biostabilizzazione	-	IRDP	UNI 1184:2016	Trimestrale	Report periodico di controllo gestionale di cui al punto A1.8
		Densità			
Sottovaglio biostabilizzato	19 05 01	IRDP	UNI 1184:2016	Trimestrale	
		PCI	UNI 15400:2011		
		Analisi merceologica	Frazioni merceologiche IPLA DIVAPRA 1992		
Sovvallo + scarti da selezione multimateriale	19 12 12	PCI	UNI 15400:2011	Trimestrale	
		Analisi merceologica	Frazioni merceologiche IPLA DIVAPRA 1992		
Rifiuti differenziati avviati a recupero	Vari			Su richiesta dei consorzi di filiera/ impianti di recupero	
Rifiuti differenziati avviati a smaltimento	Vari			Su richiesta degli impianti di smaltimento	

presso impianti esterni					
----------------------------	--	--	--	--	--

A1.8) Report periodico di controllo gestionale

Il gestore deve provvedere alla redazione di un report relativo alle attività di controllo gestionali illustrate nei paragrafi precedenti contenente le informazioni specificate nella Tabella seguente.

Il report dovrà essere redatto con periodicità mensile per i primi due anni a partire dalla messa a regime degli impianti. Successivamente, sulla base delle risultanze delle attività di controllo, le modalità e la frequenza di redazione del report potranno essere rideterminate tramite apposito provvedimento, a seguito dello svolgimento di apposito tavolo tecnico.

Il report dovrà essere inviato all'Autorità competente in ambito AIA e all'ARPA entro i primi 10 giorni del mese successivo alla fine del periodo di riferimento.

Tabella A1.7 – Contenuti del report periodico di controllo gestionale

Biofiltro		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
Controllo della temperatura del letto filtrante	Settimanale	Indicare i valori di temperatura misurati con frequenza settimanale. Segnalare le condizioni di conformità rispetto al range previsto pari a 20-40 °C
Controllo dell'umidità del letto filtrante	Mensile	Indicare i valori di umidità misurati con frequenza mensile. Segnalare le condizioni di conformità rispetto al range previsto pari a 40-60%
Indagini anemometriche sulla superficie per la verifica della presenza di eventuali vie preferenziali di flusso (con particolare attenzione al perimetro) e misura della portata in mandata	Trimestrale	Indicare i valori di velocità misurati in ognuna delle sub aree del biofiltro. Indicare la portata media di effluente gassoso in mandata al biofiltro relativa al periodo delle indagini effettuate. Calcolare il valore del rapporto tra la portata in uscita (media delle velocità misurate x superficie del biofiltro) e la portata in ingresso (misurata in continuo). Indicare le condizioni di conformità rispetto allo scostamento previsto del $\pm 20\%$ della portata in ingresso
Sistema di aspirazione del gas di discarica		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
Controllo dell'efficienza del sistema di captazione	Mensile	Report relativo allo stato di funzionamento dei pozzi di estrazione del gas di discarica secondo le indicazioni presenti nell'Allegato 2, punto a.6) Segnalare le condizioni di conformità rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> percentuale massima prevista di pozzi caratterizzati da assenza di condizioni minime di depressione, pari al 20% del numero totale di pozzi di captazione (escludendo i pozzi disattivati per motivi di sicurezza); percentuale massima prevista di pozzi disattivati per motivi di sicurezza pari al 10% del totale In caso di anomalia il gestore deve in ogni caso provvedere ad inviare immediata comunicazione a Regione, ARPA, Corpo Forestale e ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein specificando le motivazioni dell'anomalia di funzionamento e gli interventi che si intendono mettere in atto.
Monitoraggio della concentrazione di metano in aria ambiente in prossimità del corpo discarica	Continuo	Indicare la percentuale di copertura della misura rispetto al numero totale di ore del periodo di riferimento. Indicare il valore massimo della media mobile su 8 ore rilevato nel periodo di riferimento. Segnalare le condizioni di conformità rispetto al valore

		massimo previsto pari a 50 ppm
Caratterizzazione delle acque reflue		
<i>Attività di controllo</i>	<i>Frequenza</i>	<i>Informazioni da riportare</i>
[1]		
Quantità dei rifiuti in ingresso e in uscita		
Quantità rifiuti in ingresso	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità rifiuti in uscita di cui alla tabella A4.3	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità di rifiuti in uscita prodotti dalle attività di gestione del Centro	Annuale	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Quantità di rifiuti in uscita derivanti da attività R13 e D15	Mensile	Rilevazione dei quantitativi su base mensile (in kg) suddivisi per tipologia
Qualità dei rifiuti in ingresso		
Rifiuti urbani indifferenziati CER 20 03 01 (per singolo sub-ATO)	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6
Rifiuti urbani differenziati – multimateriale a base plastica CER 20 01 39 (per singolo sub-ATO)	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6
Rifiuti urbani differenziati – FORSU CER 20 01 08 (per singolo sub-ATO)	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6
Rifiuti speciali assimilabili – avviati a smaltimento in discarica	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6
Rifiuti speciali liquidi – avviati a trattamento CER 19 07 03	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6
Qualità dei rifiuti trattati o in uscita		
Sottovaglio da inviare a biostabilizzazione	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6 del presente parere tecnico
Sottovaglio biostabilizzato CER 19 05 01	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6 del presente parere tecnico
Sovvallo + scarti da selezione multimateriale CER 19 12 12	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nel controllo più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6 del presente parere tecnico
Rifiuti differenziati avviati a recupero	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6 del presente parere tecnico
Rifiuti differenziati avviati a smaltimento presso impianti esterni	Trimestrale	Indicare i valori dei parametri determinati nei controlli effettuati nell'ultimo trimestre di riferimento più recente effettuato secondo le indicazioni della Tabella A1.6 del presente parere tecnico

[1] le modalità di caratterizzazione delle acque reflue saranno previste a seguito degli esiti del pertinente tavolo tecnico previsto

A1.9) Ulteriori prescrizioni

A1.9.1) Stoccaggi di liquidi

Lo stoccaggio di gasolio dovrà essere effettuato in una apposita cisterna fornita di un sistema di contenimento a norma di legge al fine di evitare ogni fuoriuscita accidentale.

Il cloruro ferrico dovrà essere stoccato in appositi contenitori dotati di sistema di contenimento di sicurezza posizionato all'interno del locale dell'impianto di pretrattamento delle acque in una apposita area dotata di pavimentazione impermeabilizzata.

Il gestore dovrà effettuare le verifiche visive di buono stato delle cisterne esterne con particolare riguardo a quelle del gasolio e del cloruro ferrico, oltre a quella utilizzata per lo stoccaggio del percolato proveniente dalla discarica di Pontey.

Per quanto riguarda i serbatoi sotterranei, dovranno essere effettuate le prove annuali di tenuta, con particolare riguardo alle vasche del percolato dei diversi lotti e delle vasche annesse all'impianto di pretrattamento del percolato.

Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo il gestore dovrà provvedere ad inviare entro le 48 ore successive un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre agli enti di controllo indicando l'entità del danno riscontrato, tempi e modalità di ripristino. Nella relazione annuale di cui all'allegato 2, il gestore dovrà provvedere a dare evidenza di tali controlli e dei relativi esiti.

A1.9.2) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale di cui all'Allegato 2 le verifiche effettuate per la verifica dello stato delle pavimentazioni impermeabilizzate riportandone l'esito e indicando le azioni correttive poste nel caso in cui il controllo abbia dato esito negativo. A titolo esemplificativo non esaustivo si richiede la verifica delle pavimentazioni poste sotto la cisterna di stoccaggio del percolato proveniente dal sito di Pontey, le pavimentazioni delle aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, oltre alle pavimentazioni dei capannoni dove si effettuano le operazioni di cernita dei rifiuti e tritovagliatura.

Le verifiche dovranno essere registrate su apposito registro riportante le seguenti minime informazioni: data e ora, operatore, esito, firma. Nel caso di esito negativo il gestore dovrà provvedere ad inviare entro le 48 ore successive un report alle Amministrazioni competenti in materia di AIA e rifiuti, oltre agli enti di controllo indicando l'entità del danno riscontrato, tempi e modalità di ripristino.

A1.9.3) Accessi

L'impresa deve predisporre un accesso permanente e sicuro a tutti i punti di campionamento e monitoraggio, così come verificare la chiara e corretta indicazione dei punti di prelievo delle acque superficiali.

Allegato 2

(Piano di Monitoraggio e Controllo)

La Relazione annuale, prevista dal punto 7 del presente provvedimento deve essere trasmessa alle autorità regionali competente in materia di AIA e rifiuti, agli enti di controllo ed ai Comuni di Brissogne, Pollein e Quart, entro il 28 febbraio di ogni anno. La documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, inviata tramite posta elettronica certificata e nella stessa dovranno essere altresì allegate le registrazioni dei dati analitici delle analisi effettuate in autocontrollo dall'azienda. Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi ed i riferimenti dell'analista.

L'impresa dovrà conservare copia di tutti i risultati del monitoraggio e controllo per un periodo di almeno 5 anni.

Per le diverse analisi ambientali, il gestore deve avvalersi di laboratori terzi accreditati secondo la norma UNI EN ISO 17025:2017.

Di seguito si riportano i contenuti minimi della relazione annuale inerente il Piano di Monitoraggio e Controllo che il gestore dovrà porre in atto quale monitoraggio continuo dell'impianto.

A2.1) Emissioni in atmosfera

Effettuazione degli autocontrolli di cui al punto A1.1) dell'Allegato 1.

A2.1.1) Valutazione efficienza di abbattimento biofiltro

Riportare nella relazione annuale riepilogo delle misure di valutazione dell'efficienza del biofiltro previste al punto A1.1.7) dell'Allegato 1.

A2.1.3) Controllo delle emissioni della discarica

Il gestore deve riportare gli esiti delle indagini previste ai punti successivi, corredate dei relativi certificati di analisi inerenti i parametri riportati.

1) monitoraggio dei gas di discarica

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa dei lotti I-II-III	Collettore principale dell'aspirazione a monte della torcia e del cogeneratore	Parametri di Tabella A2.1	Mensile	I metodi di misura da adottare sono a discrezione del gestore e devono essere individuati nell'ambito delle norme tecniche di settore vigenti a livello nazionale o internazionale o comunque emanate da enti scientifici riconosciuti. I metodi adottati devono essere indicati nel report	Report annuale secondo modello contenuto nell'Allegato 3
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto		Parametri di Tabella A2.2	Semestrale		
		Parametri di Tabella A2.1	Mensile per CH ₄ , CO ₂ e O ₂ ; annuale per gli altri parametri		

LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO

Se O₂ > 5% vol (valore istantaneo): arresto del motore.

Se O₂ > 7% vol (valore istantaneo): sezionamento dell'alimentazione elettrica dei locali di cogenerazione e di aspirazione e arresto anche dei turboaspiratori.

Tabella A2.1: elenco parametri

Parametri principali	Mercaptani	Composti organici aromatici	Composti organici alogenati
-----------------------------	-------------------	------------------------------------	------------------------------------

CH ₄	Metilmercaptano	Benzene	Clorobenzene
O ₂	Etilmercaptano	Toluene	1,4-diclorobenzene
CO ₂	Dimetilsolfuro	Etilbenzene	1,2-dicloropropano
H ₂ S	carbonio disolfuro	Xileni (isomeri)	Tetracloroetilene
NH ₃	n-propilmercaptano		Tricloroetilene
H ₂	Tiofene		Cloroformio
N ₂	Diethylsolfuro		1,2-dicloroetano
HCl	n-butilmercaptano		Diclorometano
HF	Tetraidrotiofene		1,1,1-tricloroetano
H ₂ O	Dialilsolfuro		
COV clorurati totali			

Tabella A2.2 : elenco parametri

1	Diclorodifluorometano	31	1,2-dibromoetano
2	Clorometano	32	Clorobenzene
3	cloruro di vinile	33	1,1,1,2-tetracloroetano
4	Bromometano	34	Etilbenzene
5	Cloroetano	35	meta-xilene+para-xilene
6	Triclorofluorometano	36	stirene
7	1,1-dicloroetilene	37	orto-xilene
8	Diclorometano	38	bromoformio
9	trans-1,2-dicloroetilene	39	1,1,2,2-tetracloroetano
10	1,1-dicloroetano	40	iso-propilbenzene
11	cis-1,2-dicloroetilene	41	1,2,3-tricloropropano
12	2,2-dicloropropano	42	bromobenzene
13	Cloroformio	43	n-propilbenzene
14	Bromoclorometano	44	2-clorotoluene
15	1,1,1-tricloroetano	45	4-clorotoluene
16	1,1-dicloro-1-propene	46	1,3,5-trimetilbenzene
17	1,2-dicloroetano	47	ter-butylbenzene
18	carbonio tetracloruro	48	1,2,4-trimetilbenzene
19	Benzene	49	sec-butylbenzene
20	Tricloroetilene	50	1,3-diclorobenzene
21	1,2-dicloropropano	51	4-isopropiltoluene
22	Dibromometano	52	1,4-diclorobenzene
23	Diclorobromometano	53	1,2-diclorobenzene
24	cis-1,3-dicloro-1-propene	54	n-butylbenzene
25	trans-1,3-dicloro-1-propene	55	1,2-dibromo-3-cloropropano
26	Toluene	56	1,2,4-triclorobenzene
27	1,1,2-tricloroetano	57	naftalene
28	1,3-dicloropropano	58	esaclorobutadiene
29	Dibromoclorometano	59	1,2,3-triclorobenzene
30	Diclorotetrafluoroetano	60	1,1,2-tricloro-2,2,1-trifluoroetano

2) monitoraggio delle migrazioni laterali del gas di scarica nel suolo

Fase	Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Metodo	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa della discarica	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile	Report annuale secondo modello contenuto nell'Allegato 3
	N. 3 locali	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ ,	Mensile	Analizzatori in	

	bersaglio interrati*	% LEL		continuo
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	N. 3 pozzi atmosfera interstiziale del terreno	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Strumentazione portatile
	N. 3 locali bersaglio interrati*	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , % LEL	Mensile	Analizzatori in continuo
LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO				
Se CH ₄ > 1% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.				
Se CO ₂ > 0,5% vol: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.				
NOTE				
* I locali bersaglio interrati sono:				
barriera autostradale SAV – fossa ascensore (misura di CH ₄ , %LEL)				
barriera autostradale SAV – fossa canale (misura di CH ₄ , %LEL)				
Hotel Petit Foyer – scantinato (misura di CH ₄ , CO ₂ , %LEL)				

3) monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Fase	Attività	Metodo	Frequenza controllo	Livelli di guardia	Frequenza e modalità reporting
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema A2.1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo attivo di aspirazione pari a 1 mbar	Report annuale secondo modello contenuto nell' Allegato 3
				Numero di pozzi attivi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con O ₂ >7%): max 20% del totale (secondo modalità schema 1)	
	Monitoraggio CH ₄ in aria ambiente in discarica	Schema A2.2	Continuo	5 ppm calcolato come media mobile su 8 ore	
	Monitoraggio NH ₃ , H ₂ S in aria ambiente in discarica	Schema A2.3	Mensile	H ₂ S: 7 µg/m ³ NH ₃ : 170 µg/m ³	
	Valutazione dell'efficienza teorica di captazione	Schema A2.4	Annuale	Non previsti	
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto	Monitoraggio efficienza sistema captazione	Schema A2.1	Mensile	Depressione minima per ogni pozzo attivo di aspirazione pari a 1 mbar	Report annuale secondo modello contenuto nell' Allegato 3
				Numero di pozzi attivi non conformi alla depressione minima (esclusi pozzi non attivi per motivi di sicurezza con O ₂ >7%): max 20% del totale	
	Monitoraggio CH ₄ in aria ambiente in discarica	Schema A2.2	Continuo	5 ppm calcolato come media mobile su 8 ore	
	Valutazione dell'efficienza	Schema A2.4	Annuale	Efficienza teorica minima = 80%	

	teorica di captazione			
LIVELLI DI GUARDIA E PIANO DI INTERVENTO				
Se CH ₄ > 50 ppm: comunicazione tempestiva a Regione, ARPA, Vigili del Fuoco ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein.				
Se H ₂ S > 7 µg/m ³ : comunicazione tempestiva alla Regione e all'ARPA.				
Se NH ₃ > 170 µg/m ³ : comunicazione tempestiva alla Regione e all'ARPA.				

Schema A2.1 monitoraggio emissioni diffuse di gas di discarica

Obiettivi	Monitorare costantemente l'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica
Azioni	<p>Rilevazione con cadenza mensile dei seguenti parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di discarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio mensile di CH₄ nel gas di discarica aspirato (% vol); • tenore medio mensile di O₂ nel gas di discarica aspirato (% vol). <p>Controllo con cadenza mensile del funzionamento dei pozzi di estrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di pozzi con aspirazione attiva/non attiva; • rilevazione per ogni pozzo di aspirazione attivo di: livello di depressione (mbar), tenore di CH₄ (% vol), tenore di O₂ (% vol).
Punti di misura	<p>La rilevazione dei parametri complessivi di funzionamento del sistema di captazione viene condotta direttamente dalla postazione informatica di controllo dell'impianto presso la centrale di cogenerazione.</p> <p>La misura dei parametri di funzionamento dei pozzi di estrazione del gas di discarica viene fatta in corrispondenza dei terminali di arrivo delle linee dei pozzi all'interno delle stazioni di regolazione.</p>
Strumentazione	<p>La rilevazione dei volumi di gas di discarica avviene mediante la lettura dei contatori volumetrici installati sulle linee dell'impianto di aspirazione.</p> <p>La rilevazione dell'energia elettrica prodotta avviene mediante la lettura del contatore di energia presente nella centrale di cogenerazione.</p> <p>La rilevazione di depressione e tenore di CH₄ e O₂ nelle singole linee di aspirazione dei pozzi viene condotta mediante un rilevatore di pressione differenziale e strumentazione portatile dotata di sensori all'infrarosso (per CH₄) ed elettrochimici (per O₂).</p>
Livelli di guardia e piano di intervento	<p>In ogni linea di aspirazione deve essere garantita una depressione minima di 1 mbar (10 mm H₂O).</p> <p>È ammessa l'assenza delle condizioni minime di depressione nei pozzi di aspirazione caratterizzati da un tenore di CH₄ inferiore al 5%, o da un tenore di O₂ superiore al 7% (per motivi di sicurezza).</p> <p>È ammessa, quale condizione di funzionamento ottimale del sistema di aspirazione ai fini del recupero energetico, una concentrazione minima di metano del 40% nel collettore principale, al fine di evitare il blocco del motore di cogenerazione.</p> <p>È ammessa la presenza di condizioni di anomalia caratterizzate da assenza di condizioni minime di depressione per un massimo del 20% del numero totale dei pozzi di aspirazione. Per il conteggio del limite non viene tenuto conto dei pozzi per i quali l'interruzione dell'aspirazione sia dovuto a motivi di sicurezza (tenore di O₂ superiore al 7%).</p> <p>Nelle fasi transitorie in cui la portata di gas di discarica inviata in torcia risulterà inferiore a 160 Nm³/h, il sistema di captazione del gas di discarica sarà escluso dal rispetto dei livelli di guardia di depressione minima di 1 mbar nelle singole linee di aspirazione.</p> <p>Nel caso in cui il numero di pozzi non rispondenti alle condizioni minime di aspirazione risulti superiore al 20% del totale (sempre escludendo i pozzi disattivati per motivi di sicurezza), o qualora il numero di pozzi disattivati per motivi di sicurezza superi il 10% del totale, il gestore deve provvedere ad inviare via PEC o FAX a Regione, ARPA, Corpo Forestale un report mensile rappresentativo della situazione dei pozzi.</p>

Report del monitoraggio	<p>Con cadenza mensile deve essere redatto un report secondo il modello definito in sede di tavolo tecnico i cui esiti sono stati approvati mediante provvedimento n. 2140/2014, contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità di gas di discarica aspirato (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato al cogeneratore (m³/mese); • quantità di gas di discarica inviato in torcia (m³/mese); • quantità di energia elettrica prodotta dal cogeneratore (kWh/mese); • tenore medio di CH₄ nel gas di discarica aspirato (% vol); • tenore medio di O₂ nel gas di discarica aspirato (% vol); • numero di pozzi non attivi rispetto al totale; • % di pozzi non attivi esclusi i pozzi non attivi per motivi di sicurezza (O₂ > 7%); • planimetria della discarica in formato ben leggibile con localizzazione dei pozzi di aspirazione ed indicazione dello stato di funzionamento di ognuno di essi (attivo/non attivo); • per ogni pozzo non attivo deve essere fornita una adeguata motivazione tecnica dell'inattività dello stesso, distinguendo tra pozzi inattivi (bassa percentuale di metano, presenza di linea gelata) e pozzi non utilizzabili (pozzo esaurito, pozzo eliminato, pozzo non in linea, pozzo in alzamento); • per ogni pozzo attivo indicazione di: depressione (mbar), CH₄ (% vol), O₂ (% vol), data e ora della rilevazione effettuata.
--------------------------------	--

Schema A2.2 - Monitoraggio della concentrazione di metano in aria ambiente in prossimità del corpo discarica

Obiettivi	Monitorare le emissioni diffuse della discarica e individuare eventuali fughe di gas esterne al corpo della discarica stessa
Modalità	L'indagine viene condotta mediante la misura della concentrazione di metano con strumentazione in continuo installata in un sito fisso
Punti di misura	Angolo nord ovest in direzioni degli svincoli autostradali
Strumentazione	Strumentazione fissa per la misura della concentrazione di metano in qualità dell'aria Range 1-100 ppm Sensibilità 1 ppm
Manutenzione ordinaria e straordinaria	Devono essere condotte tutte le operazioni di manutenzione ordinaria previste dal costruttore e riportate nel manuale dello strumento. Almeno una volta al mese deve essere condotta una verifica di taratura dello strumento su due punti (zero e span) con una bombola certificata con concentrazione pari a 60 ppm. Se tale controllo evidenzia uno scostamento del valore misurato rispetto al valore di concentrazione di zero o di span superiore al 5% sarà necessario intervenire sulla regolazione di risposta dello strumento stesso. Con la stessa cadenza deve essere verificato il flusso di campionamento. Con cadenza annuale deve essere effettuata una taratura multipunto su almeno 3 valori di concentrazione (0, 10, 60 ppm) e deve essere fornito un certificato di taratura dello strumento. In caso di guasto dello strumento il gestore dovrà darne immediata comunicazione all'autorità competente e agli enti di controllo, dichiarando l'impossibilità della misura e i tempi previsti per il ripristino della funzionalità della strumentazione. La copertura dei dati deve essere in ogni caso superiore all'80% delle ore dell'anno.
Valori soglia e piano di intervento	Deve essere garantito nel punto di misura il rispetto del seguente valore soglia: CH ₄ = 50 ppm calcolato come media mobile su 8 ore Nel caso di superamento del valore soglia, il gestore deve provvedere ad inviare immediata comunicazione a alle autorità regionali competenti in materia di AIA e Rifiuti, ARPA, Corpo Forestale ed ai Sindaci di Brissogne, Quart e Pollein specificando le motivazioni dell'anomalia e gli interventi che si intendono mettere in atto.
Report di monitoraggio e manutenzione	Con cadenza annuale deve essere redatto un report contenente le seguenti informazioni minime: <ul style="list-style-type: none"> • % di copertura dei dati rispetto al numero totale delle ore dell'anno; • massimo della media oraria di CH₄ per ogni mese; • valore medio annuale di CH₄; • le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria (data e descrizione dell'intervento);

	<ul style="list-style-type: none"> le verifiche di taratura e gli eventuali interventi di aggiustamento metrologico (data, valore misurato ed eventuale valore impostato).
--	---

Schema A2.3 - Monitoraggio della concentrazione di NH₃ e H₂S in aria ambiente in prossimità del corpo discarica

Obiettivi	Monitorare le emissioni diffuse della discarica
Modalità	L'indagine viene condotta mediante la misura della concentrazione di NH ₃ e H ₂ S in qualità dell'aria con copertura pari a 1 settimana/mese
Punti di misura	Angolo nord ovest in direzioni degli svincoli autostradali
Strumentazione	Campionamento mediante campionatori passivi e successiva analisi di laboratorio
Livelli di guardia e piano di intervento	Livello di guardia H ₂ S: 7 µg/m ³ . Livello di guardia NH ₃ : 170 µg/m ³ . In caso di superamento di uno dei livelli di guardia deve essere data tempestiva comunicazione alla Regione e all'ARPA.
Report di monitoraggio e manutenzione	Con cadenza annuale deve essere redatto un report contenente le seguenti informazioni minime: <ul style="list-style-type: none"> valori di concentrazione di NH₃ e H₂S misurati nei singoli mesi; valutazioni in merito al rispetto dei livelli di guardia previsti; descrizione di eventuali eventi occasionali che non hanno permesso l'effettuazione di tutte le misure previste.

Schema A2.4 - Valutazione dell'efficienza teorica di captazione del gas di discarica

Obiettivi	Verificare l'efficienza del sistema di captazione del gas di discarica mediante una stima teorica.
Azioni	Calcolo con cadenza annuale dell'efficienza teorica del sistema di captazione, secondo la formula seguente: $\text{Efficienza (\%)} = (\text{m}^3 \text{ di gas di discarica aspirato}) / (\text{m}^3 \text{ di gas di discarica prodotto})$ La quantità di gas di discarica aspirato viene misurata mediante l'apposito contatore volumetrico dell'impianto. La quantità di gas di discarica prodotto viene stimata mediante uno studio teorico con utilizzo di opportuni modelli matematici. Lo studio deve essere a firma di un tecnico esperto di comprovata esperienza nel settore.
Punti di misura	La rilevazione della quantità di gas aspirato viene rilevata dalla lettura del contatore volumetrico posto nel condotto principale di aspirazione a monte del cogeneratore e della torcia.
Livelli di guardia e piano di intervento	A seguito della chiusura della discarica (compreso il IV lotto) e della realizzazione del capping finale, l'efficienza teorica di captazione dovrà risultare almeno pari all'80%.
Report del monitoraggio	Con cadenza annuale deve essere redatto un report secondo il modello predisposto e riportato in allegato 3. Deve essere trasmessa annualmente copia cartacea o in formato elettronico (es. file pdf) dello studio teorico di produzione del gas di discarica a firma del tecnico esperto incaricato dal gestore stesso.

A2.2) Scarichi

Per la definizione delle attività in carico al gestore si rimanda agli esiti del tavolo tecnico previsto in sede di Conferenza dei servizi, come indicato al punto 11, i cui esiti saranno recepiti da apposito Provvedimento.

A2.3) Risorse idriche

L'azienda deve riportare riepilogo delle misure mensili previste al punto A1.3 inerenti i prelievi dal pozzo di emungimento interno al Centro.

A2.4) Acque superficiali

1. Il monitoraggio delle acque superficiali dovrà essere eseguito mediante l'esecuzione di campionamenti in sinistra orografica del fiume Dora Baltea nei seguenti punti:

- il punto a monte è individuato a circa 100m a valle dello scarico del depuratore consortile;
- il punto a valle è individuato presso il ponte de l'Eglise nel comune di Quart;

tali punti dovranno essere preventivamente e univocamente determinati in sito, concordando con A.R.P.A. VDA l'individuazione degli stessi.

L'attività di monitoraggio dovrà essere condotta secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti:

Tabella A2.3: Tabella riassuntiva parametri e frequenze

Punto di prelievo	Parametri analitici	Frequenze	Reporting
Dora Baltea - monte discarica	Tabella A2.4	Semestrale (marzo - novembre)	Rapporti di prova + Dati tabellati
	IBE (Indice Biotico Esteso)	Semestrale (marzo - novembre)	Schede di campo + Rapporti di prova
Dora Baltea - valle discarica	Tabella A2.4	Semestrale (marzo - novembre)	Rapporti di prova + Dati tabellati
	IBE (Indice Biotico Esteso)	Semestrale (marzo - novembre)	Schede di campo + Rapporti di prova

Tabella A2.4: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Alluminio	µg/l	Idrocarburi totali C<12	µg/l
Arsenico	µg/l	Idrocarburi totali C>12	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Manganese	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Mercurio	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Nichel	µg/l
BOD5	mg/l	O2 % saturazione	%
Cloruri	mg/l	O2 concentrazione (mg/l)	mg/l
COD	mg/l	pH	unità di pH
Conducibilità	µS/cm	Piombo	µg/l
Cromo tot	µg/l	Rame	µg/l
Cromo VI	µg/l	Solfati	mg/l
Ferro	µg/l	Solidi sospesi totali	mg/l
Fluoruri	µg/l	Tensioattivi	mg/l
Fosforo	µg/l	Zinco	µg/l
Idrocarburi totali	µg/l	-	-

La tempistica di prelievo da rispettare tra il prelievo di monte e quello di valle per il controllo dei parametri chimici deve essere non superiore a 45 minuti.

È necessario che la valutazione dei dati di monitoraggio (chimico e biologico) venga condotta mediante un confronto tra la situazione di monte e quella di valle.

I risultati delle attività di controllo devono essere riportati nella Relazione annuale.

A2.5) Acque di drenaggio

Il monitoraggio delle acque di drenaggio della discarica deve essere eseguito a cadenza trimestrale compatibilmente con la presenza di precipitazioni atmosferiche, mediante prelievo di un campione da tutti i singoli punti di scarico in acque superficiali e formazione di un unico campione medio rappresentativo da avviare ad analisi. I parametri da controllare sono riportati di seguito e i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati nella relazione annuale, unitamente ai certificati di analisi:

Tabella A2.5: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Colore	-	Alluminio	µg/l
Odore	-	Cromo totale	µg/l
pH	Unità di pH	Cromo VI	µg/l
Conducibilità	µS/cm	Ferro	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Manganese	µg/l
COD	mg/l	Mercurio	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Nichel	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Piombo	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Rame	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Zinco	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Arsenico	µg/l
Fluoruri	mg/l	Idrocarburi C>12	µg/l
Cloruri	mg/l	Idrocarburi C<12	µg/l
Solfati	mg/l		

A2.6) Percolato di discarica

1. il gestore deve eseguire le analisi inerenti la composizione chimica del percolato, secondo quanto riportato nella seguente tabella; i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati nella relazione annuale, unitamente ai certificati di analisi:

Tabella A2.6: Tabella riassuntiva parametri e frequenze

Fase	Punti di prelievo	Parametri analitici	Frequenza controllo	Frequenza di reporting
Gestione operativa del IV lotto di discarica e gestione post-operativa della discarica attuale	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di raccolta acque nere/percolati (VRPT);	Parametri di tabella A2.7	Semestrale	Report annuale secondo modello contenuto nell'Allegato 3
	vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio. vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella A2.8	Annuale	
Gestione post-operativa dell'intera discarica compreso il IV lotto	vasca di raccolta del percolato del lotto I; vasca di raccolta del percolato del lotto II; vasca di raccolta del percolato del lotto III; vasca di rilancio;	Parametri di tabella A2.7	Semestrale	
	vasca di raccolta delle acque di dilavamento delle aree di stoccaggio. vasca di raccolta del percolato del lotto IV	Parametri di tabella A2.8	Annuale	

Tabella A2.7: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Colore	-	Cromo totale	µg/l
Odore	-	Cromo VI	µg/l
pH	Unità di pH	Ferro	µg/l

Conducibilità	µS/cm	Manganese	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Mercurio	µg/l
COD	mg/l	Nichel	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Piombo	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Rame	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Zinco	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Arsenico	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Boro	µg/l
Fluoruri	mg/l	Cadmio	µg/l
Cloruri	mg/l	Idrocarburi C>12	µg/l
Solfati	mg/l	Idrocarburi C<12	µg/l
Alluminio	µg/l		

Tabella A2.8: elenco parametri

Parametro	Unità di misura	Parametro	Unità di misura
Colore	-	Nichel	µg/l
Odore	-	Piombo	µg/l
pH	Unità di pH	Rame	µg/l
Conducibilità	µS/cm	Zinco	µg/l
Solidi sospesi totali	mg/l	Arsenico	µg/l
COD	mg/l	Boro	µg/l
Tensioattivi totali	mg/l	Cadmio	µg/l
Azoto ammoniacale	mg/l	Idrocarburi C>12	µg/l
Azoto nitrico	mg/l	Idrocarburi C<12	µg/l
Azoto nitroso	µg/l	Composti organici azotati*	µg/l
Fosforo totale	mg/l	Composti organici alogenati*	µg/l
Fluoruri	mg/l	Composti fenolici*	µg/l
Cloruri	mg/l	IPA*	µg/l
Solfati	mg/l	PCB-DL	µg/l
Alluminio	µg/l	Berillio	µg/l
Cromo totale	µg/l	Cobalto	µg/l
Cromo VI	µg/l	Selenio	µg/l
Ferro	µg/l	Vanadio	µg/l
Manganese	µg/l	Molibdeno	µg/l
Mercurio	µg/l		

*per l'elenco dei singoli composti si fa riferimento a quanto verrà definito nell'ambito del tavolo tecnico relativo alle acque sotterranee.

2. il gestore dovrà riportare un quadro riassuntivo dei diversi quantitativi di percolato prodotto, trattato e ricircolato, secondo quanto previsto al punto A1.2.2, par. 2.;

3. il gestore dovrà riportare un riepilogo dei monitoraggi effettuati per verificare la presenza di percolato nel sistema di drenaggio infratelo, oltre ad allegare il registro attestante i controlli, secondo quanto previsto al punto A1.2.2, par. 3.

4. sulla base dei dati acquisiti nell'ambito del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al presente allegato quali quantità di biogas aspirato dai lotti oggetto del ricircolo, analisi qualitative del biogas, valutazioni delle emissioni diffuse dal corpo discarica, qualità del percolato aspirato con particolare riferimento alle forme dell'azoto, rilievi plano-altimetrici, il gestore dovrà riportare in relazione annuale le informazioni atte a rilevare il conseguimento o meno degli obiettivi che il sistema di ricircolo di pone. In particolare si forniscano i seguenti indicatori atti a rilevare il conseguimento o meno degli obiettivi che il sistema di ricircolo di pone:

- indicatore 1: produzione del biogas. Evoluzione storica come dato annuo a partire dal primo dato disponibile;

- indicatore 2: quantità di percolato avviato a smaltimento esterno e trattamento presso l'impianto presente in sito;
- indicatore 3: evoluzione storica del confronto qualitativo del percolato prodotto con particolare riferimento ad azoto ammoniacale, azoto nitrico e azoto nitroso;
- indicatore 4: evoluzione altimetrica/volumetrica del corpo di discarica. Dati storici di altezza massima e del profilo (qualora disponibile e aggiornato).

A2.7) Acque sotterranee

Per la definizione delle attività in carico al gestore rientranti nel Piano di Sorveglianza e controllo si rimanda agli esiti del tavolo tecnico previsto in sede di Conferenza dei servizi, come indicato al punto 11, i cui esiti saranno recepiti da apposito Provvedimento;

A2.8) Risorse idriche

Sul pozzo di emungimento interno al Centro di trattamento rifiuti in oggetto dovrà essere garantito il corretto funzionamento del misuratore in continuo di portata. Le letture dovranno essere raccolte su base mensile e comunicate con cadenza annuale.

A2.9) Emissioni sonore

L'azienda deve effettuare le verifiche e valutazioni in ambito di emissioni sonore previste al punto A1.6 relazionandone le risultanze all'interno della relazione annuale prevista dal presente allegato.

A2.10) Cisterne e serbatoi sotterranei

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale gli esiti delle verifiche di cui al punto A1.9.1 riportando indicazione dei controlli che hanno dato esito negativo riassumendo le azioni correttive poste in atto.

A2.11) Pavimentazioni

Il gestore dovrà riportare nella relazione annuale gli esiti delle verifiche di cui al punto A1.9.2 riportando indicazione dei controlli che hanno dato esito negativo illustrando le azioni correttive poste in atto.

MONITORAGGIO DEL GAS DI DISCARICA CONVOGLIATO

		PRIMO SEMESTRE	SECONDO SEMESTRE
DATA PRELIEVO			
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI	Unità di misura		
1,1,1,2-tetracloroetano			
1,1,1-tricloroetano			
1,1,2,2-tetracloroetano			
1,1,2-tricloro-2,2,1-trifluoroetano			
1,1,2-tricloroetano			
1,1-dicloro-1-propene			
1,1-dicloroetano			
1,1-dicloroetilene			
1,2,3-triclorobenzene			
1,2,3-tricloropropano			
1,2,4-triclorobenzene			
1,2,4-trimetilbenzene			
1,2-dibromo-3-cloropropano			
1,2-dibromoetano			
1,2-diclorobenzene			
1,2-dicloroetano			
1,2-dicloropropano			
1,3,5-trimetilbenzene			
1,3-diclorobenzene			
1,3-dicloropropano			
1,4-diclorobenzene			
2,2-dicloropropano			
2-clorotoluene			
4-clorotoluene			
4-isopropiltoluene			
benzene			
bromobenzene			
bromoclorometano			
bromoformio			
bromometano			
carbonio tetracloruro			
cis-1,2-dicloroetilene			
cis-1,3-dicloro-1-propene			
clorobenzene			
cloroetano			
cloroformio			
clorometano			
cloruro di vinile			
dibromoclorometano			
dibromometano			
diclorobromometano			
diclorodifluorometano			
diclorometano			
diclorotetrafluoroetano			
esaclorobutadiene			
etilbenzene			
iso-propilbenzene			
meta-xilene+para-xilene			
naftalene			
n-butilbenzene			
n-propilbenzene			
orto-xilene			
sec-butilbenzene			
stirene			
ter-butilbenzene			
toluene			
trans-1,2-dicloroetilene			
trans-1,3-dicloro-1-propene			
tricloroetilene			
triclorofluorometano			

MONITORAGGIO NH3, H2S IN ARIA AMBIENTE PRESSO LA DISCARICA

ANNO:	<input style="width: 80%;" type="text"/>				
NH3	Data e ora di inizio esposizione	Data e ora di fine esposizione	Valore misurato (µg/m3)	Livello di guardia (µg/m3)	Note
GENNAIO				170	
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					
H2S	Data e ora di inizio esposizione	Data e ora di fine esposizione	Valore misurato (µg/m3)	Livello di guardia (µg/m3)	Note
GENNAIO				7	
FEBBRAIO					
MARZO					
APRILE					
MAGGIO					
GIUGNO					
LUGLIO					
AGOSTO					
SETTEMBRE					
OTTOBRE					
NOVEMBRE					
DICEMBRE					

MONITORAGGIO CH4 IN ARIA AMBIENTE PRESSO LA DISCARICA

ANNO:			
% copertura temporale dei dati misurati rispetto al numero totale di ore dell'anno solare (min. 80%)			
Valore medio annuale CH4 (ppm)			
CH4	Valore massimo della media mobile su 8 ore (ppm)	Livello di guardia (ppm)	Note
GENNAIO		50	
FEBBRAIO			
MARZO			
APRILE			
MAGGIO			
GIUGNO			
LUGLIO			
AGOSTO			
SETTEMBRE			
OTTOBRE			
NOVEMBRE			
DICEMBRE			
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA			
Data	Descrizione dell'intervento		
Allegare certificato annuale di taratura multipunto su almeno 3 valori di concentrazione (0, 10, 60 ppm) Allegare rapporti semestrali della verifica di taratura su due punti (0 - span)			

VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA TEORICA DI ASPIRAZIONE DEL GAS DI DISCARICA

ANNO:

Quantità di gas di discarica prodotto (stima teorica) (m3/anno)	
Quantità di gas di discarica aspirato (m3/anno)	
Efficienza teorica del sistema di aspirazione (%)	
% di gas di discarica in emissione diffusa	

Allegare copia conforme all'originale dello studio teorico per la stima della produzione teorica di gas di discarica, a firma di un tecnico esperto di comprovata esperienza nel settore

Allegato 4
(elenco codici CER e definizione quantitativi)

A4.1) elenco codici CER autorizzati in ingresso al Centro

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE					
Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti					
02 01 - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca					
D1		02 01 02	scarti di tessuti animali	(1)	
D1		02 01 03	scarti di tessuti vegetali	(1)	
	R13	02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		(2)
	R13-R12	02 01 07	rifiuti della silvicoltura	(6)	(2)
D 15		02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		(5)
D 15		02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		(4)
	R13	02 01 10	Rifiuti metallici		(2)
02 02 – rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale					
D1		02 02 02	scarti di tessuti animali	(1)	
02 03 – rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della produzione e fermentazione di melassa					
D1		02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	(1)	
D1		02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
02 04 – rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero					
D1		02 04 01	terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	(1)	
02 05 – rifiuti dell'industria lattiero-casearia					
D1		02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
02 06 – rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione					
D1		02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	(1)	
D1		02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	(1)	
02 07 – rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)					
	R13-R12	02 07 02	Rifiuti prodotti dalla	(6)	(2)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			distillazione di bevande alcoliche		
D15		02 07 03	Rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		(4)
	R13-R12	02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo umano	(6)	(2)
03 – Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;					
03 01 – rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili					
	R13-R12	03 01 01	scarti di corteccia e sughero	(6)	(2)
	R13-R12	03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	(6)	(2)
04- Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile					
04 02 – rifiuti dell'industria tessile					
D1		04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	(1)	
D1		04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	(1)	
D1	R13	04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	(1)	(2)
D1	R13	04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	(1)	(2)
07 – Rifiuti dei processi chimici organici					
07 02 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali					
	R13	07 02 13	rifiuti plastici		(2)
08 – rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa					
08 01 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa					
D 15		08 01 11*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		(5)
D 15		08 01 13*	fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici, o altre sostanze pericolose		
D 15		08 01 14	fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13		
D 15		08 01 17*	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e		

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			vernici, contenenti solventi o altre sostanze pericolose		
D 15		08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17		(4)
D 15		08 01 19*	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		(5)
D 15		08 01 21*	residui di vernici o sverniciatori		(5)
08 03 - rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per la stampa					
	R13	08 03 13	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12		(2)
	R13	08 03 18	Toner esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17		(2)
09 – Rifiuti dell'industria fotografica					
09 01 – rifiuti dell'industria fotografica					
D 15		09 01 01*	soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa		(5)
D 15		09 01 02*	soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa		
D 15		09 01 03*	soluzioni di sviluppo a base di solventi		
D 15		09 01 04*	soluzioni fissative		
D 15		09 01 05*	soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto/fissaggio		
D 15		09 01 06*	rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici		(5)
D15	R13	09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento		(4) (2)
D1		09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	(1)	
D15	R13	09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie		(4) (2)
D15	R13	09 01 12	macchine fotografiche		(4) (2)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11		
10- Rifiuti prodotti da processi termici					
10 01 – rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)					
D1		10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04	(1)	
D1		10 01 02	ceneri leggere di carbone	(1)	
D1		10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	(1)	
13 – Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)					
13 01 – scarti di oli per circuiti idraulici					
D 15	R13	13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (la definizione di PCB è contenuta nella direttiva 96/59/CE)		(5) (3)
D 15	R13	13 01 04*	emulsioni clorurate		(5) (3)
D 15	R13	13 01 05*	emulsioni non clorurate		
	R 13	13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati		(3)
	R 13	13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		
	R 13	13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici		
	R 13	13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		
	R 13	13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici		
13 02 - scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti					
	R 13	13 02 04*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		(3)
	R 13	13 02 05*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		(3)
	R 13	13 02 06*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		(3)
	R 13	13 02 07*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		(3)
	R 13	13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		(3)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
13 03 - oli isolanti e termoconduttori di scarto					
D 15	R13	13 03 01*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		(5) (3)
D 15	R13	13 03 06*	oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		
D 15	R13	13 03 07*	oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		
D 15	R13	13 03 08*	oli sintetici isolanti e termoconduttori		
D 15	R13	13 03 09*	oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		
D 15	R13	13 03 10*	altri oli isolanti e termoconduttori		
13 05 - prodotti di separazione olio/acqua					
D 15	R13	13 05 06*	oli prodotti dalla separazione olio/acqua		(5) (3)
D 15	R13	13 05 07*	acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua		
D 15	R13	13 05 08*	miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua		(5) (3)
15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)					
15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)					
	R 13	15 01 01	imballaggi in carta e cartone		(2)
	R 13	15 01 02	imballaggi in plastica		(2)
	R 13	15 01 03	imballaggi in legno		(2)
	R 13	15 01 04	imballaggi metallici		(2)
	R 13	15 01 05	imballaggi in materiali compositi		(2)
	R 13 – R12	15 01 06	imballaggi in materiali misti	(6)	(2)
	R 13	15 01 07	imballaggi in vetro		(2)
D 15		15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		(5)
D 15		15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad es. amianto), compresi i contenitori a pressione		(5)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			vuoti		
15 02 - assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi					
D 15		15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		(5)
D15		15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02		(4)
16 – rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco					
16 01 – rifiuti veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08					
	R13	16 01 03	pneumatici fuori uso		(2)
	R13	16 01 07 *	Filtri dell'olio		(3)
	R13	16 01 13*	liquido per freni		(3)
	R13	16 01 17	Metalli ferrosi		(2)
16 02 - scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche					
D 15	R 13	16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB		(5) (3)
D 15	R 13	16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09		(5) (3)
D 15	R 13	16 02 11*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburanti, HCFC, HFC		(5) (3)
D15	R 13	16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere		(5) (3)
D 15	R 13	16 02 13*	apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		(5) (3)
D 15	R 13	16 02 14	apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 13		(4) (2)
D 15	R 13	16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso,		(4) (2)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			diversi di quelli di cui alla voce 16 02 15		
16 06 - batterie ed accumulatori					
	R 13	16 06 01*	batterie al piombo		(3)
	R 13	16 06 02*	batterie al nichel-cadmio		(3)
	R 13	16 06 03*	batterie contenenti mercurio		(3)
D 15	R13	16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)		(4) (2)
D 15	R13	16 06 05	altre batterie ed accumulatori		
	R13	16 06 06 *	Elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		(3)
17 – rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)					
17 02 – legno, vetro e plastica					
	- R13 – R12	17 02 01	legno	(6)	(2)
	R13	17 02 03	plastica		(2)
18 – rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)					
D15		18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		(4)
D15		18 02 07*	Medicinali citotossici e citostatici		(5)
D15		18 02 08	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07		(4)
D15		18 02 01	Oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)		(4)
D15		18 02 02*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		(5)
D15		18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni		(4)
D15		18 02 05*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose		(5)
D15		18 02 06	Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05*		(4)
19 07 – Percolato di discarica					
D15 – D9		19 07 03	Percolato di discarica,	(10)	(4)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			diverso da quello di cui alla voce 19 07 02		
19 08 – rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti					
D1		19 08 01	vaglio	(1)	
D1		19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	(1)	
19 09 - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale: tutti i codici CER compresi nella presente categoria					
D1		19 09 01	Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	(1)	
D1		19 09 04	Carbone attivo esaurito	(1)	
20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilati prodotti da attività commerciali e industriali, nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata					
20 01 – frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)					
	R 13	20 01 01	carta e cartone		(2)
	R 13	20 01 02	Vetro		(2)
	R13	20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense		(2)
	R 13	20 01 10	abbigliamento		(2)
	R 13	20 01 11	prodotti tessili		(2)
	R 13	20 01 23*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi		(3)
D15		20 01 19*	pesticidi		(5)
	R13	20 01 21	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		(2)
	R 13	20 01 25	oli e grassi commestibili		(2)
	R 13	20 01 26*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25		(3)
D15		20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27		(4)
D15		20 01 30	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29		(4)
D 15		20 01 32	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31		(4)
	R 13	20 01 33*	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori		(3)

TABELLA A4.1 - RIFIUTI IN INGRESSO AL CENTRO REGIONALE

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*
			non suddivisi contenenti tali batterie		
	R 13	20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33		(2)
	R 13	20 01 35*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		(3)
	R 13	20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		(2)
	R13-R12	20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	(6)	(2)
	R13-R12	20 01 39	plastica	(6)	(2)
	R 13	20 01 40	metallo		(2)
D1		20 01 41	rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiera	(1)	
20 02 – rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)					
	R 13-R12	20 02 01	rifiuti biodegradabili	(6)	(2)
D1 / D15	R13	20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili	(1)	(4) (2)
20 03 – altri rifiuti urbani					
D14		20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	(8)	
	R13	20 03 02	rifiuti dei mercati		(2)
D1		20 03 03	residui della pulizia stradale	(1)	
D14/D15/D1	R13	20 03 07	rifiuti ingombranti	(8) (1)	(2) (4)

**Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A4.4*

A4.2) elenco codici CER prodotti dai trattamenti interni al centro e sottoposti ad ulteriori trattamenti interni

TABELLA A4.2 - RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO E SOTTOPOSTI AD ULTERIORE TRATTAMENTO PRESSO IL CENTRO

Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima / stoccabile [ton]*
19 05 – rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi					
	R11	19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	(7)	

19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti					
D1		19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	(1)	/

**Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A4.4*

A4.3) elenco codici CER prodotti dai trattamenti interni al centro e non sottoposti ad ulteriori trattamenti interni allo stesso:

TABELLA A4.3 - RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO NON SOTTOPOSTI AD ULTERIORI TRATTAMENTI PRESSO IL CENTRO						
Attività di Smaltimento All. B	Attività di Recupero All. C	Codice C.E.R.	Descrizione C.E.R.	Quantità annua trattabile [ton]*	Quantità massima stoccabile [ton]*	
15 – rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)						
15 01 - imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)						
		15 01 02	imballaggi in plastica	/	(9)	
		15 01 03	Imballaggi in legno	/		
		15 01 04	imballaggi metallici	/		
19 08 - Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti						
		19 08 04	fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali	/		
19 12 – rifiuti prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti						
		19 12 01	carta e cartone	/		
		19 12 02	metalli ferrosi	/		
		19 12 03	metalli non ferrosi	/		
		19 12 04	plastica e gomma	/		
		19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	/		
		19 12 08	prodotti tessili	/		
		19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	/		

**Per l'indicazione dei quantitativi, le note fanno riferimento alla tabella A4.4*

A4.4) Quantitativi massimi stoccabili temporaneamente e quantitativi annui trattabili:

TABELLA A4.4 - QUANTITATIVI ANNUI TRATTABILI / QUANTITATIVI MASSIMI STOCCABILI			
Note tabelle A4.1, A4.2 e A4.3		Quantitativi massimi depositi preliminari e messa in riserva [Ton]	Quantitativi massimi annui [Ton]
	Quantità annua complessiva in ingresso al centro		110.000
(1)	Quantità annua massima conferibile in discarica esclusi i materiali di copertura della discarica derivante dalla stabilizzazione del sottovaglio (avviati come recupero)		27.000
(2)	Quantitativi massimi stoccabili operazione R13 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	7.000	
(3)	Quantitativi massimi stoccabili operazione R13 presso il centro - rifiuti pericolosi:	50	
(4)	Quantitativi massimi stoccabili operazione D15 presso il centro - rifiuti non pericolosi:	700	
(5)	Quantitativi massimi stoccabili operazione D15 presso il centro - rifiuti pericolosi:	6	
(6)	Quantitativi massimi trattabili operazione R12 presso il centro - rifiuti non pericolosi:		24.000
(7)	Quantitativi massimi trattabili operazione R11 presso il centro - rifiuti non pericolosi:		11.000
(8)	Quantitativi massimi trattabili operazione D14 presso il centro - rifiuti non pericolosi:		32.500
(9)	Quantitativi massimi stoccabili presso il centro, rifiuti prodotti dal trattamento e non sottoposti ad ulteriori trattamenti (vedasi rifiuti tabella 3):	1.350	
(10)	Quantitativi massimi trattabili operazione D9 presso il centro – rifiuti non pericolosi		15.000

Configurandosi il servizio svolto presso il Centro regionale di trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati di Brissogne, con riferimento ai rifiuti urbani ed assimilati, attività di pubblico servizio, in caso di situazioni eccezionali, i quantitativi riportati nella tabella di cui al punto precedente, potranno essere accettati, limitatamente ed esclusivamente a tali rifiuti, fino ad un massimo di un ulteriore 10% in peso, al fine di consentire l'individuazione di soluzioni integrative o alternative.

PAOLO BAGNOD

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 11/07/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO